

III^ C O R T E D I A S S I S E
R O M A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 8.-

LA CORTE

1 - DOTT.	GIOVANNI	MUSCARA'	PRESIDENTE
2 - DOTT.	GIOVANNI	MASI	G. a L.
DOTT.	VINCENZO	ROSELLI	PUBBL. MINIST.
DOTT.	SETTEMBRINO	NEBBIOSO	PUBBL. MINIST.
DOTT.	GIOVANNI	SALVI	PUBBL. MINIST.
SIG.RA	DANIELA	BELARDINELLI	ASS. GIUDIZIARIO
SIG.	DAVID	PROIETTI	TECNICO REG.
SIG.	NATALE	PIZZO	PERITO TRASCRIPT.

UDIENZA DEL 16.01.2001

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker Via Casale
di S. Basilio, 168, Rebibbia

* R O M A *

DICH. SPONTANEE P.C.:

DAVI'	FORTUNA	PAG.	63 - 78
GIAU	GIOVANNINA	"	78 - 84
FILIPPI	STEFANO	"	84 - 93

RINVIO AL 17.01.2001

PRESIDENTE: Allora, gli imputati sono tutti presenti, Bartolucci... quindi le Difese, già verbalizzato la costituzione delle Parti? Va bene. Per Bartolucci quindi Avvocato Crupi...

AVV. DIF. CRUPI: l'Avvocato Crupi e Avvocato Elisabetta Forlani in sostituzione dell'Avvocato Pecorella. **PRESIDENTE:** per Ferri? **IMP. FERRI**

FRANCO: presente. **AVV. DIF. CARMONA:** Avvocato Claudia Carmona in sostituzione dell'Avvocato Filiani e del Professor De Luca. **PRESIDENTE:**

Melillo? **AVV. DIF. NANNI:** Angelo Nanni, anche in sostituzione dell'Avvocato Gallo. **PRESIDENTE:** per Tascio quindi... **IMP. TASCIO ZENO:** presente.

PRESIDENTE: sì, Avvocato Bartolo. Per le Parti Civili chi abbiamo? **AVV. P.C. GAMBERINI:** Avvocato Alessandro Gamberini per le Parti Civili indicate. **AVV. P.C. NUNZIATA:** Nunziata

dell'Avvocatura dello Stato, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Difesa, anche quale responsabile civile. **AVV.**

P.C. BENEDETTI: Avvocato Alessandro Benedetti, anche in sostituzione del Professore Galasso.

AVV. P.C. MARINI: Avvocato Marini per le varie Parti Civili, De Dominicis e altri. **AVV. P.C.**

OSNATO: Avvocato Osnato. **AVV. P.C. PICCIONI:**

Avvocato Dario Piccioni. **AVV. P.C. PARIS:**
Avvocato Gianfranco Paris per Succi e Della
Marchina. **PRESIDENTE:** dunque, Parti Civili
presenti chi sono? Ha fatto un elenco delle Parti
Civili presenti? **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. P.C.**
PICCIONI: Presidente, rispondendo all'indicazione
della Corte, oggi ci sono tre Parti Civili che
sono... vorrebbero rendere dichiarazioni di
fronte a Voi. **PRESIDENTE:** sì, infatti adesso
appunto ho detto all'Ufficiale Giudiziario di...
AVV. P.C. PICCIONI: sì, perché le Parti Civili
presenti sono più di tre, questo... **PRESIDENTE:**
sì, intanto diamo atto di tutte quelle che sono
oggi presenti... **AVV. P.C. PICCIONI:** perfetto.
PRESIDENTE: ...e poi quelle che vorranno rendere
dichiarazioni le renderanno. **VOCE:** (in
sottofondo). **PRESIDENTE:** beh, no forse è meglio
che... così semplifichiamo, che quelle presenti
diano un nome. **VOCI:** (in sottofondo). **UFFICIALE**
GIUDIZIARIO: allora, Avvocato Romeo Ferrucci.
PRESIDENTE: no, no, l'elenco delle Parti Civili,
delle persone costituite Parte Civili. **UFFICIALE**
GIUDIZIARIO: ah, queste qua, sì. **PRESIDENTE:** sì.
UFFICIALE GIUDIZIARIO: allora, Francesco
Pinocchio, Salvatore Pinocchio, Filippo Valenza,

Pierpaola Succi, Giuseppe Alfredo Succi, Irma Della Marchina, Maria Randisi, Michele Maria De Cicco, Giovanni De Cicco. **PRESIDENTE:** no, scusi un momento, ma chi è presente deve... chi è presente dei nominativi che l'Ufficiale Giudiziario sta chiamando, deve dire presente perché se no... **AVV. P.C. PICCIONI:** ah, ecco, adesso abbiamo capito. **UFFICIALE GIUDIZIARIO:** ah, allora... **PRESIDENTE:** ma forse, scusi eh, è preferibile che quelli che siano presenti diano il nome, ecco. Allora, per cortesia, quindi chi è presente delle Parti Civili? **VOCE:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** Cerami? **VOCE:** Cristina. **PRESIDENTE:** Cristina. Poi? **AVV. P.C. PICCIONI:** De Dominicis Paolo, che è vedova De Dominicis. **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** allora, Avvocato Bartolo lei ci aveva preannunziato... **AVV. DIF. BARTOLO:** sì, grazie Presidente. Presidente, credo sia doveroso per questa Difesa far rilevare... **AVV. P.C. GAMBERINI:** Presidente, mi scusi, scusi Avvocato Bartolo se la interrompo sull'iniziare, io credo che l'Avvocato Bartolo voglia porre la questione di giurisdizione, così mi è stato preannunziato. Mi permetterei di segnalare alla Corte una opposizione che venga posta in questo

momento questa questione, non tanto per il piacere che avrei di ascoltare la questione dell'Avvocato Bartolo che certo la porrà nei termini tecnici con cui sa porre le questioni preliminari, ma perché a me sembra che sulle questioni preliminari sia formato un giudicato processuale, nel senso che è vero che le Parti come potevano non hanno posto la questione di giurisdizione all'atto in cui sono state fatte le questioni preliminari, è vero però che la Corte che questa si è pronunciata con Ordinanza. E a me non pare che in questo procedimento siano accaduti fatti nuovi per i quali si possano riproporre a piacimento le questioni preliminare già risolte dalla Corte, perché evidentemente avvolgeremmo il processo nella riproposizione continua di questioni già risolte, già decise. Quindi è ben vero che in astratto la questione di giurisdizione può esser fatta in ogni momento, perché è questione che non soffre di decadenze, però è vero che si formano nei processi quelli che appunto prima indicavo come giudicati processuali. Ora a me sembra che su questa questione si sia formato un giudicato processuale; questo dico non per scortesia nei

confronti né dell'Avvocato Bartolo, né tanto meno per impedire lo svolgimento di un diritto di difesa che è stato svolto rispetto alle questioni preliminari nel modo più ampio, abbiamo ascoltato per due giorni i Difensori e hanno svolto tutte le questioni, come era legittimo e giusto che facessero, che intendevano porre alla Corte. La fase preliminare a me sembrava superata, non vedo la ragione per cui oggi, non comprendo la ragione per cui oggi si ponga una questione già superata dall'Ordinanza della Corte, grazie! **PRESIDENTE:**

Avvocato Bartolo su questa opposizione? **AVV. DIF.**

BARTOLO: sì Presidente, credo che non sia necessario dilungarsi molto sulla considerazione svolta dall'Avvocato Gamberini che nonostante l'autorevolezza del collega, credo che la Corte non abbia bisogno di una qualsiasi mia considerazione per decidere. Il collega in buona sostanza sta dicendo che la fase delle questioni preliminari si è conclusa e quindi non sarebbe proponibile la questione relativa al difetto di giurisdizione; ma lo stesso Avvocato Gamberini non può non dire a questa Corte, così come ha fatto, che la questione relativa al difetto di giurisdizione è una questione rilevabile in

qualsiasi stato e grado del procedimento, peraltro d'ufficio dalla stessa Corte. E allora posta questa premessa, l'Avvocato Gamberini, mi sia consentito dire, è costretto a ricorrere a un qualche escamotage per poter in qualche modo argomentare dinanzi a questa Corte il perché la Difesa non avrebbe in questo momento il diritto di interloquire sul difetto di giurisdizione. E allora che cosa dice l'Avvocato Gamberini a questa Corte, l'Avvocato Gamberini dice: "in questo processo si è già formato un giudicato, perché anche se le Parti non hanno sollevato la questione relativa alla giurisdizione, la Corte ha già deciso", mi può correggere l'Avvocato Gamberini se sbaglio? Ma anche su questo punto mi sia consentito dirlo, ma spero nel dire queste cose di non far perdere la pazienza ai Giudici togati, perché tutti coloro che frequentano le Aule di Giustizia sanno che un'Ordinanza e un provvedimento in qualsiasi momento revocabile e che, peraltro, il cosiddetto giudicato infra-processuale o intra-processuale si forma soltanto sulle misure, sulle e... Ordinanze con le quali vengono disposte, viene disposta l'applicazione di misure cautelari; e certo questo non è il

caso. Quindi parlare di un giudicato infraprocessuale non è corretto, perché proprio non esiste nel nostro ordinamento il giudicato infraprocessuale, soprattutto in relazione all'Ordinanza che viene definita dal codice come un provvedimento che può essere in qualsiasi momento revocato dallo stesso Giudice che l'ha emesso. E allora probabilmente consapevole anche della debolezza di questa argomentazione, l'Avvocato Gamberini fa rilevare alla Corte, ma perché dovremmo ora discutere una questione che la Corte ha già affrontato, che la Corte ha già deciso se non è sopraggiunto nulla di nuovo. Eh, no, qua però l'Avvocato Gamberini - eh, chiedo scusa - non credo che stia dicendo qualcosa di esatto, perché in questo processo è intervenuto un fatto nuovo che ha un valore determinante, perché questa Corte nella sua Ordinanza ha anche detto a chiare lettere che tutta quanta l'attività istruttoria svolta dal Giudice Istruttore nei confronti degli imputati - mi si consenta il termine, non è per sminuire l'importanza di nessun imputato ma solo per usare un termine che consenta a tutti di capire di cosa stiamo parlando - cioè gli imputati minori,

tutta l'attività istruttoria svolta in questo procedimento dal Giudice Istruttore nei confronti degli imputati chiamiamoli minori, ovvero sia nei confronti degli imputati che erano stati rinviati a giudizio in questo procedimento per il reato di falsa testimonianza, che è un reato comune, era nulla. E nel momento in cui la Corte ha detto questo, ha anche sancito un'altra fondamentale regola alla quale il Giudice Istruttore si sarebbe dovuto attenere e cioè che nel momento in cui il Giudice Istruttore ha deciso per il rinvio a giudizio, l'unico reato per il quale il Giudice Istruttore doveva decidere per il rinvio a giudizio, era il reato di alto tradimento. E altro fatto nuovo la stessa Corte, nella sua Ordinanza ha definito a chiare lettere quel reato di alto tradimento come il primo reato militare. E allora se queste sono le novità, mi si consenta di dire, non ci si può certo precludere il diritto di intervenire sin d'ora; e noi lo facciamo proprio nell'interesse della Parte Civile, nell'interesse delle Parti offese, perché noi non vogliamo che venga celebrato un processo nullo, un processo che può impegnare per anni questa Corte, che può impegnare per anni degli

imputati e tenerli ancora inchiodati su quella sedia sulla quale seggono, con la loro veste di imputati da ormai ben tredici anni, non potrebbe se venisse celebrato, non essere dichiarato nullo o dai Giudici d'Appello o dai Giudici della Corte di Cassazione. E allora se questa è la situazione che si è venuta a determinare ora, oggi, in questo momento, ora che la Corte d'Assise si è pronunciata sull'attività istruttoria svolta dal Giudice Istruttore, noi non possiamo, mi sia consentito dire, affrontare questo nodo gordiano, e cioè il delicato problema della giurisdizione. Ed è per questo che io chiederei alla Corte di consentirmi di proseguire nel mio intervento, che peraltro non credo debba essere neppure lungo; però mi dica il Presidente se io posso proseguire oppure se si ritiene necessario una decisione sul punto. Mi dica! **PRESIDENTE:** la decisione deve essere presa dalla Corte, non dal Presidente, quindi... **AVV. DIF. BARTOLO:** no, no, non so come vuole scandire le fasi dell'udienza... **PRESIDENTE:** no, no, la Corte deciderà... **AVV. DIF. BARTOLO:** ...per carità Presidente, non volevo assolutamente... **PRESIDENTE:** ...su questa opposizione, quindi lei ha replicato alle

argomentazioni dell'Avvocato Gamberini e quindi adesso... **AVV. DIF. BARTOLO:** e affronterei il problema. **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. BARTOLO:** ah, ecco, ah no, ecco... **PRESIDENTE:** no, no, dobbiamo decidere sul... **AVV. DIF. BARTOLO:** ...questo chiedevo Presidente, no, chiedo scusa! **PRESIDENTE:** quindi, Pubblico Ministero? **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** il Pubblico Ministero ritiene fondate le argomentazioni dell'Avvocato Bartolo in quanto trattasi di questione che può essere affrontata in ogni istante e grado del giudizio, e secondariamente anche a voler seguire la tesi delle Parti Civili, bisogna almeno ascoltare l'Avvocato Bartolo sugli elementi di novità che si sostiene dalla Parte Civile non essere. **PRESIDENTE:** le altre Parti? **AVV. P.C. NUNZIATA:** Presidente, io per la Presidenza del Consiglio del Ministero della Difesa riterrei di aderire all'eccezione di Parte Civile, perché la questione, gli elementi di novità che si asserisce dall'Avvocato Bartolo essere, derivare dall'Ordinanza della Corte che ha ritenuto la nullità degli atti compiuti in riferimento alla falsa testimonianza, è una questione che è stata decisa a suo tempo contestualmente alla questione

della giurisdizione. E la Corte ha ritenuto di affermare la propria giurisdizione contestual... non si tratta di fatti sopravvenuti nel processo e vi è assoluta contestualità, si tratta poi non di questioni di fatto ma di questioni di valutazioni giuridiche che sono state decise dalla Corte e che rispetto alle quali tutte le Parti che lo ritengano potranno proporre, quando sarà il momento, i rimedi impugnatori consentiti; e però se... il fatto che la questione sia rilevabile in ogni stato e grado, questo è pacifico, non vuol dire che se ne possa parlare ogni volta; quando la Corte ha pronunciato un'Ordinanza con cui ha deciso la questione, eh, e poi ci saranno i rimedi impugnatori previsti dal codice da utilizzare, ma non possiamo, ripeto, non essendovi alcun elemento di novità né in fatto, né in diritto, di cominciare ogni volta a discutere in questa questione. Quindi aderisco all'eccezione proposta dalla Parte Civile, grazie! **AVV. DIF. CRUPI:** noi ci associamo invece alla questione così come è stata posta dall'Avvocato Bartolo e rileviamo che effettivamente ciò che ha appena riferito il Pubblico Ministero, ci sembra una questione

proprio di buon senso, cioè prima di poter decidere se la questione che va a essere proposta dall'Avvocato Bartolo è una questione degna di essere di nuovo valutata o valutata in questo momento, almeno dobbiamo sapere sotto quali profili viene posta. Quindi a me sembra che in un contesto generale, come quello di questo processo nel quale le questioni sono molte, lunghe, diciamo, il procedimento richiede comunque un lasso di tempo molto importante, mi pare che questa questione così come preannunciata dall'Avvocato Bartolo che fra l'altro credo impegnerà anche poco tempo, sia di fondamentale importanza e bisogna almeno sapere sotto quale profilo viene proposta. Quindi non può decidersi se non all'esito della esposizione dell'Avvocato Bartolo. **PRESIDENTE:** va bene, qualcun altro vuole intervenire? Nessuno. Va bene, la Corte si ritira. (La Corte si ritira).-

ALLA RIPRESA

ORDINANZA

PRESIDENTE: La Corte di Assise, rilevato che non sussistono preclusioni temporali ai fini della prospettazione dell'eccezione riguardante la giurisdizione, rigetta l'opposizione del

Difensore di Parte Civile e invita il Difensore dell'imputato Tascio a esporre alla annunciata eccezione. Prego, Avvocato Bartolo! **AVV. DIF.**

BARTOLO: grazie Presidente, Avvocato Bartolo Difensore Tascio. Signor Presidente, Signori della Corte, le Ordinanze emesse da questa Corte di Assise, ad avviso di questa Difesa meritano particolare attenzione, meritano particolare attenzione soprattutto perché contengono due affermazioni di principio. Nell'Ordinanza emessa da questa Corte il primo dicembre del 2000, questa Corte ha statuito che il reato di alto tradimento contestato agli odierni imputati è il primo, ripeto l'espressione utilizzata dalla Corte nella sua Ordinanza, dei reati militanti. Quindi la Corte ha anche statuito che competente a decidere per questo reato sarebbe il Giudice Militare. Vero è che questa Corte ha poi aggiunto, attenzione, il fatto che questo sia un reato militare non fa venir meno la giurisdizione ordinaria, cioè non fa venir meno la competenza di questo Giudice perché, e questo lo sappiamo tutti, la Corte ha scritto il provvedimento, noi tutti lo abbiamo letto, la Corte osservava nella fase istruttoria il reato militare per il quale

venivano svolte delle indagini, era connesso a un reato comune; pertanto, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 264 del codice penale militare di pace che stabilisce che quando vi è una connessione tra più procedimenti, alcuni di competenza del Giudice Militare, altri di competenza del Giudice Ordinario, competente è sempre il Giudice Ordinario, la Corte - dicevo - richiamandosi a questa norma ha anche detto: "quella competenza che sussisteva certo nella fase istruttoria permane tutt'oggi" richiamandosi credo, anche se il principio non viene espressamente menzionato nell'Ordinanza a quella cosiddetta perpetuatio iurisdictionis e cioè a quella regola che vuole che, una volta individuato il Giudice competente, quel Giudice continui ad essere competente per tutto il processo. Peraltro la Corte è tornata sulla connessione e ha menzionato e ha anche chiarito in modo proprio inappuntabile, quella che era la sua posizione, in modo chiarissimo più che inappuntabile, perché la Corte ha detto: dal momento che nella fase istruttoria il delitto di alto tradimento era connesso con il delitto di strage, nella fase istruttoria era per certo

competente il Giudice Ordinario e quella competenza permane a tutt'oggi, e quindi ci legittima, ci attribuisce il potere di svolgere questo processo. E la Corte non ha neppure tralasciato di indicare le Sentenze della Suprema Corte di Cassazione che hanno fissato questo principio in relazione alla connessione. Io non rileggo la Sentenza citata dalla Corte, e mi sia consentito dire anche che le considerazioni svolte dalla Corte sulla questione relativa alla connessione, sarebbero ineccepibili se in questo processo dovessero essere applicate le norme del nuovo codice di procedura penale. Ma attenzione, ci sia consentita dire l'esclamazione, attenzione! Per quanto concerne l'individuazione del Giudice competente in questo processo, noi non possiamo utilizzare altre norme che quelle del vecchio codice di procedura penale. E questo risulta chiaro già alla Corte, mi sia consentito dirlo, perché la stessa Corte nell'affrontare il problema della giurisdizione e nell'affrontare il problema della connessione, non a caso data l'esperienza dei Giudici, menziona quale norma? Menziona l'art. 45 del vecchio codice di procedura penale, non menziona gli artt. 12 e

seguenti del nuovo codice di procedura penale. E allora forse questo è un primo punto, perché potrebbe essere pure un lapsus calami della Corte che nel soffermarsi sulla connessione ha menzionato l'art. 45, ma noi non crediamo che quello sia stato un lapsus dell'estensore dell'Ordinanza, l'estensore di quell'Ordinanza ha giustamente fatto riferimento all'art. 45 del vecchio codice di procedura penale perché? Perché l'art. 259 delle disposizioni transitorie ha fissato una regola chiarissima, un principio sul quale non sussistono dubbi, noi in quest'aula possiamo avere dubbi su quale fosse il rito applicabile all'inizio, su quale fosse il rito applicabile a metà di questo processo, su quale dovrà essere il rito che dovremmo applicare in futuro. Ma sulle norme applicabili nel momento in cui dobbiamo individuare il Giudice competente noi non possiamo avere dubbi, perché i nostri dubbi sono stati chiariti dal Legislatore; il Legislatore ha sancito espressamente nell'art. 259 delle disposizioni transitorie, che sono poi - lo dico solo per completezza - quelle disposizioni che sono state utilizzate per proseguire con il vecchio rito, il Legislatore al

primo comma dell'art. 259 delle disposizioni transitorie ha sancito testualmente che: "ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio, le disposizioni del codice si applicano - aggiungo io del codice nuovo, nuovo - si applicano solo per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore dello stesso". Questa norma è quindi il nostro punto di partenza, la nostra piattaforma di lancio e questa norma dice a chiare lettere che per individuare il Giudice competente le nuove norme del codice di procedura penale potranno essere utilizzate soltanto quando il fatto di reato, non il procedimento, il fatto di reato è stato commesso dopo che è entrato in vigore il nuovo codice. E questo basta, questo ci basta, ci è sufficiente, per fissare un'altra regola, per avere chiaro un altro passaggio, e cioè che nell'affrontare il problema della competenza noi non possiamo far riferimento alle norme del vecchio codice e interpretarle come interpretiamo poi invece le norme del nuovo codice, attenzione! Mi si consenta l'esclamazione, la connessione è un istituto che è stato radicalmente modificato dal nuovo codice di procedura penale, ed è nel

nuovo codice di procedura penale che la connessione aderge, dice la dottrina peraltro autorevolissima perché rappresentata da Magistrati dei nostri Tribunali di Roma e meglio ancora delle Corte di Appello di Roma, la dottrina dice in modo chiaro e univoco, attenzione, la connessione oggi rappresenta un criterio autonomo di determinazione della competenza. Ma oggi, in base alle norme del nuovo codice di procedura penale, la connessione nel vecchio codice di procedura penale e questo lo sappiamo tutti, rappresentava solo un criterio sussidiario di determinazione della competenza, soltanto nel caso in cui vi erano realmente più procedimenti da tenere insieme potevano essere utilizzate le norme sulla connessione. Ecco perché, mi si consenta di dire a questa Corte sin d'ora noi non vogliamo arrivare alla redazione dei motivi di appello, attenzione! Le Sentenze del '92 che la Corte cita nel momento in cui affronta il delicato tema della giurisdizione, sono Sentenze che partono dalle norme contenute che enunciano dei principi in relazione alle norme contenute nel nuovo codice di procedura penale, ma noi non possiamo utilizzare queste

Sentenze perché le nostre norme, cioè le norme dalle quali noi dobbiamo partire sono le norme del vecchio codice di procedura penale. E allora posta questa premessa, mi si consenta di dire, chiarito questo punto e cioè chiarito che la Corte nell'Ordinanza ha in pratica interpretato le vecchie norme utilizzando delle nuove regole, noi non possiamo tornare subito su questo delicatissimo punto, perché noi dobbiamo pensare alle vecchie norme e a quello che quelle norme rappresentavano all'interno del sistema del 1930. Qua non è più un problema di interpretazione conforme a costituzione, si badi, perché c'è quell'art. 259 che ci dice che per quanto riguarda la competenza le nuove norme non possono essere applicate in questo processo, quindi noi per individuare il Giudice competente dobbiamo guardare al vecchio codice. Ma se noi guardiamo al vecchio codice e teniamo presente anche quelle che erano le pronunce giurisprudenziali emesse dalla Corte di Cassazione nel momento in cui venivano esaminate le norme del vecchio codice di procedura penale, noi oggi non possiamo non giungere alla conclusione che questo processo deve essere trasferito dinanzi al Giudice

Militare. Il reato per il quale è stato disposto il rinvio a giudizio, dice la Corte, è un reato militare. Le norme che dobbiamo applicare per stabilire qual è il Giudice competente, sono le norme del codice di procedura del 1930; nell'interpretare le norme del codice del 1930 non possiamo utilizzare le pronuncie emesse dalla Cassazione in relazione alle norme contenute nel nuovo codice di procedura penale perché? Perché l'istituto che ci interessa e cioè quello della connessione è stato radicalmente modificato dal nuovo codice di procedura penale; nel vecchio codice di procedura penale le norme sulla connessione individuavano un criterio di determinazione della competenza dal valore e dalla rilevanza meramente sussidiaria, nel nuovo codice di procedura penale le norme che disciplinano la competenza per connessione, sono considerate delle norme che servono a determinare la competenza in casi particolari. Ed ecco perché partendo da questo presupposto e cioè da questo diverso quadro normativo, la Cassazione giustamente osserva - come ricordava la Corte nella sua Ordinanza - ma se ci sono due reati che si sa essere stati commessi, per stabilire qual è

il Giudice competente noi dovremmo sempre tener conto delle norme sulla connessione, anche nel caso in cui dovesse intervenire una pronuncia con la quale il procedimento si conclude. Ed è giusto, ma è giusto per il nuovo codice di procedura penale, non per il vecchio codice di procedura penale; il vecchio codice di procedura penale considerava la connessione, si badi, un criterio valido per l'istruttoria, un criterio sussidiario valido per l'istruttoria, per la fase istruttoria, non un criterio autonomo di determinazione della competenza. E questo lo ha detto la Corte di Cassazione in una miriade di pronuncie che ovviamente risalgono agli anni '70/'80, non certo agli anni '90, perché la Corte di Cassazione ha stabilito, e io devo dire oggi ritengo sia doveroso da parte mia data la delicatezza dell'argomento, data l'importanza della questione, leggere queste pronuncie della Corte di Cassazione, pronuncie che ripeto si riferiscono all'art. 45 del vecchio codice di procedura penale. Noi non possiamo ignorare queste pronuncie nel momento in cui oggi andiamo ad affrontare e risolvere il delicato problema della giurisdizione, perché la Corte di

Cassazione nel momento in cui esaminava, si pronunciava sul vecchio art. 45 del codice di procedura penale del 1930, statuiva che le norme sulla competenza per connessione si riferiscono alla fase istruttoria, terminata la quale la riunione dei procedimenti costituisce una facoltà del Giudice di Primo Grado, oppure del Giudice di Appello. Questo cosa vuol dire, cosa indica? Una considerazione ovvia o serena. Quel principio cosiddetto della perpetuatio iurisdictionis, nel vecchio codice di procedura penale era un principio che noi... che sicuramente valeva, ma era un principio che doveva essere considerato come una perpetuatio iurisdictionis affievolita. Perché in base a quanto stabilito dal vecchio codice di procedura penale, anche se nella fase istruttoria competente era il Giudice Ordinario, così come effettivamente nel nostro caso non possiamo non riconoscere, quand'era che sorgeva il delicato problema di individuare il Giudice competente? Una volta conclusasi l'istruttoria. Io l'ho detto, oggi sarò pedante nel corso della mia esposizione, perché credo che sia doveroso da parte mia leggere a questa Corte una Sentenza delle Sezioni Unite che risale è vero al 1954, ma

d'altra parte penso di poterlo fare visto che anche la Corte nel momento in cui ha affrontato il problema della competenza per territorio, il problema della competenza per territorio non ha potuto fare a meno di ricordare e di menzionare delle Sentenze della Cassazione del 1956, se non vado errato, no, 4 aprile 1956, letto. Ed è giusto che sia così, perché se parliamo delle norme del vecchio codice di procedura penale è a questa giurisprudenza che noi dobbiamo far riferimento. E allora è da questa Sentenza che noi dobbiamo prendere l'abbrivo per individuare il sì competente, e le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 1954 hanno detto testualmente, leggo la massima estratta dal CED, terminale della Cassazione, hanno detto testualmente le Sezioni Unite che la competenza del Giudice penale è sempre, sempre, sempre stabilita in relazione ai reati per i quali dovrà procedersi a giudizio. E allora se la competenza va determinata tenendo conto dei reati per i quali si deve procedere a giudizio, ecco perché mi permettevo di far rilevare al collega, attenzione qua una novità c'è, ed è una novità che ha un effetto devastante, perché questa Corte nel

momento in cui ha fatto uscire da quella porta gli imputati per i reati comuni dicendo che il Giudice Istruttore nei confronti di quegli imputati non avrebbe potuto neppure iniziare la sua istruttoria, la Corte ci ha anche detto che allora nel momento in cui il Giudice Istruttore ha deciso il rinvio a giudizio, il Giudice Istruttore doveva decidere il rinvio a giudizio soltanto per questo reato, per il reato di alto tradimento, per il reato che la Corte d'Assise di Roma Sezione Terza considera un reato penale, ma un reato militare, anzi il primo reato militare. Questo è il nodo gordiano che oggi questa Corte dovrà risolvere, e mi si consenta di dire che per risolvere questo nodo la Corte non potrà neppure fare delle affermazioni quale quelle che sono state fatte nell'ultima parte del paragrafo dedicata al difetto di giurisdizione, che questa Corte ha detto: "ma siccome per il reato di strage l'archiviazione è intervenuta - chiedo scusa - la Sentenza istruttoria di proscioglimento è intervenuta perché ignoti gli autori del fatto, la nostra competenza sussiste". Ma ripeto attenzione, questo discorso varrebbe se noi parlassimo degli artt. 12 e seguenti del

nuovo codice di procedura penale, non se dobbiamo far riferimento all'art. 45 del vecchio codice e all'art. 264 del codice penale militare di pace; perché se noi pensiamo a queste norme e non ci facciamo, mi si consenta di dire, de... portare fuori strada dalle più recenti pronuncie della Corte di Cassazione, noi dobbiamo utilizzare la Cassazione che si è occupata dell'art. 45 e che anche su questo è intervenuta a chiare lettere dicendo: "nel caso di concorso fra militari e civili nel medesimo reato - si badi, concorso fra militari e civili nel medesimo reato - la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario anche quando il correo civile sia rimasto ancora ignoto". E poi aggiunge, precisa la stessa Corte di Cassazione: "soltanto con un decreto di archiviazione o una Sentenza di non doversi procedere per essere ignoti coloro, ignoto quel correo, viene meno il presupposto della connessione ed emerge la giurisdizione del Giudice Militare". Noi avevamo già detto a suo tempo peraltro, che quell'archiviazione al di là della formula è una archiviazione quella Sentenza di proscioglimento in relazione alla strage, è una Sentenza che lascia oltremodo perplessi,

perché un Giudice Istruttore che ci dice che ci sarebbe stata una quasi collisione e poi viene a dirci che la strage deve essere archiviata perché sono ignoti gli autori della strage, mi si consenta di dire è un Giudice che prende una decisione che si basa su una contraddizione intermi... perché il delitto di strage o il delitto che ha determinate caratteristiche, di strage risponde solo colui che ha agito al fine di uccidere se si muove dal convincimento che ciò che ha determinato, noi non lo condividiamo ma non è questo il momento in cui dobbiamo affrontare questo problema, ma se il Giudice muove dal convincimento che l'aereo, il DC9 è sta... è in pratica precipitato perché vi sarebbe stata una quasi collisione, è chiaro che l'unica ipotesi di reato ravvisabile sarebbe tutt'al più un disastro colposo, un disastro doloso nel momento in cui si volesse ravvisare non una colpa ma proprio un dolo eventuale, ammesso che sia configurabile il reato di disastro come un reato punibile a titolo di dolo eventuale, ma non certo un delitto di strage, non certo una strage, ci sia consentito ripeterlo. Ma neppure questo è il punto nodale, il punto per noi rimane solo uno:

se dobbiamo fare ciò che va fatto, nel rispetto delle regole perché noi non chiediamo altro, noi non è che non vogliamo affrontare questo processo, noi vorremmo che questo processo si celebrasse nel rispetto delle regole così come si celebrano tutti i processi in Italia, e allora se dobbiamo applicare le regole, noi possiamo, anzi non possiamo dire, rilevare che competente per questo processo non è il Giudice Ordinario bensì il Giudice Militare. Io lo so che i bravissimi colleghi che rappresentano le Parti Civili si potranno alzare in piedi per controbattere a quanto io sto osservando e sono sicuro che il discorso sul quale le Parti Civili incentreranno la loro discussione sarà fondamentalmente uno, perché non credo che ci siano altri argomenti che possano essere utilizzati. La perpetuatio iurisdictionis, io sono sicuro la Parte Civile vi dirà proprio perché abile interlocutore, "ma Signori della Corte, se il Giudice Ordinario era competente nella fase istruttoria e su questo conviene anche l'Avvocato Bartolo, come si può oggi dire che il Giudice Ordinario non è più competente?". Bene Presidente, come si possa dire ciò lo ha statuito la Cassazione, Sezione Prima

'78, Sezione Prima '79 e via dicendo, non starò a menzionare tutte le Sentenze che possono essere certo ripescate da quella che è stata la copiosa giurisprudenza formatasi sul vecchio codice di procedura penale, e la Cassazione ce l'ha detto, ce l'ha ripetuto più volte. "Nell'ipotesi in cui - dice la Cassazione - il Giudice del dibattimento ravvisi una nullità istruttoria - quella da Voi rilevata in relazione ai reati di falsa testimonianza - che incida sulla legittima, la legittimità - chiedo scusa - dell'instaurazione della fase del giudizio per uno solo dei procedimenti connessi, quest'ultimo - cioè il procedimento connesso - dovrà necessariamente regredire alla fase dell'istruzione e il procedimento di separazione adottata a suo riguardo, essendo un effetto necessario e consequenziale della ritenuta nullità, non potendo quindi identificarsi con quello meramente ordinatorio della separazione, resta inidoneo - si badi, inidoneo - a giustificare l'ulteriore competenza del Giudice del dibattimento". Questa è la Cassazione alla quale noi dobbiamo inchinarci. "In tal caso, nel caso in cui il Giudice del dibattimento dovesse

rilevare delle nullità che modificano il quadro esistente nel momento in cui viene deciso il rinvio a giudizio, in tal caso - dice la Corte di Cassazione - essendo cessato nei suoi effetti attrattivi il vincolo della connessione - ecco perché parliamo di perpetuatio iurisdictionis affievolita - la competenza deve essere determinata con esclusivo riferimento al reato e all'imputato a cui si riferisce il procedimento separato". Oggi Voi dovete dire chi è competente a giudicare quattro militari accusati di un reato militare. E ce ne sono altre pronuncie della Cassazione, ma io non voglio tediare questa Corte, perché credo che il discorso sia chiaro, oserei dire adamantino. L'art. 77 del codice penale militare di pace è il primo dei reati militari; questo processo nel momento in cui è stato deciso il rinvio a giudizio, aveva ad oggetto soltanto quel reato, perché l'Ordinanza del Giudice Istruttore era nulla, perché nulla era l'attività istruttoria svolta in relazione ai reati comuni per i quali si era arrivati dinanzi a questa Corte. Aveva ragione il Giudice Istruttore, nel momento in cui ci rinviava dinanzi a questa Corte, aveva ragione, tenuto

conto del punto da cui prendeva il via; il Giudice Istruttore nel momento in cui ha trasmesso gli atti alla Corte e disposto il rinvio a giudizio dinanzi a questa Corte, aveva un reato militare e dei reati comuni e quindi per connessione, valendo il 264, doveva trasmettere gli atti a questa Corte, è questa Corte che ha rivoluzionato il sistema che con la sua Ordinanza ha cambiato tutto, perché è questa Corte che ha detto: "Giudice Istruttore quando tu hai rinviato a giudizio gli imputati per i reati comuni ti sei sbagliato, non potevi rinviarli a giudizio". L'unico reato per il quale quindi doveva essere deciso il rinvio a giudizio era un reato militare, ma se così è, competente non può che essere il Giudice Militare. E mi sia consentito, e poi ho concluso, rilegge ancor meglio quella Sentenza Sezioni Unite 26/06 del '54 alla quale ho fatto poc'anzi riferimento troppo velocemente, perché la Corte di Cassazione a Sezione Unite nel lontano 1954 non si è limitata a stabilire questo principio generale in base al quale la competenza del Giudice penale è sempre stabilita in relazione ai reati per i quali dovrà procedersi a giudizio. La Corte di Cassazione nell'esaminare

le norme del vecchio codice di procedura penale che sono quelle alle quali noi oggi dobbiamo guardare, ha anche chiarito espressamente a chiare lettere in modo inequivocabile: "pertanto ai fini dell'influenza della connessione sulla competenza - si badi, perché credo che non ci sia Sentenza più calzante di questa, più chiara di questa - ai fini dell'influenza della connessione sulla competenza - dice la Corte di Cassazione - qualora durante il periodo istruttorio venga meno il reato, venga meno il reato, dal quale la competenza appariva determinata per ragioni di connessione anche quest'ultima, cioè la connessione è esclusa e la competenza deve essere definitivamente stabilita con riferimento agli altri reati"; in questo caso con riferimento all'altro reato ovvero sia l'unico reato sopravvissuto. E la Cassazione poi affronta anche un... fornisce un'ulteriore indicazione che proprio consente di dare per pacifico ciò che stiamo dicendo, perché la Cassazione giustamente dice: "la situazione alla quale bisogna guardare è quella nella quale il Giudice Istruttore si viene a trovare nel momento in cui si conclude l'istruttoria, quindi il Giudice del dibattimento

deve tener conto di questo dato", ma attenzione che tutto questo non potrà certo valere se la situazione si dovesse modificare quando il processo si è concluso, per tornare al nostro esempio giustamente se gli imputati per i reati comuni in questo processo fossero stati assolti questa Difesa non avrebbe potuto eccepire il difetto di giurisdizione alla fine di questo dibattimento, perché la situazione si sarebbe congelata durante il dibattimento, ma le cose non stanno così. Il difetto di giurisdizione sussiste, perché nel momento in cui il Giudice Istruttore ha deciso, aveva un solo reato davanti a sé e quel reato era un reato militare, anzi il primo dei reati militari secondo quanto afferma questa Corte ed è per questo che noi chiediamo che la Corte restituisca gli atti al Giudice competente rilevando il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario. **PRESIDENTE:** le Difese degli altri imputati? **AVV. DIF.:** si associano. **PRESIDENTE:** si associano, va bene, Parte Civile? **AVV. P.C. PICCIONI:** Avvocato Dario Piccioni, Parte Civile. Presidente e Giudice della Corte, noi ritenevamo in effetti preclusa questa questione ne abbiamo già discusso, perché

ritenevamo che si fosse formato un giudicato chiamiamolo endo-processuale, intra-processuale, non già in relazione al fatto che la questione essendo rilevabile di ufficio è certamente proponibile come sappiamo in ogni stato e grado del procedimento, ma in relazione a quella che è stata già la decisione della Corte sul punto e mi riferisco all'Ordinanza del primo dicembre 2000 pagine 11 e seguenti, perché le questioni preliminari sia nel nuovo codice art. 491, dove si parla di preclusione, sia nel codice del 1930 art. 439 dove si parla di decadenza evidentemente incontrano nel limite, a nostro sommo giudizio, della decisione che il giudicante ha già adottato sul punto. Non ignoriamo certamente che le Ordinanze possono essere revocate, ma certamente non possono essere all'esito di un'ulteriore come dire questione e quindi all'esito di una sollecitazione che ha la forma di una... appunto ulteriore questione preliminare, ma la Corte ha deciso in modo diverso, noi accettiamo volentieri la sfida, perché la nostra non era certamente, come dire non... un'eccezione formale, non intendevamo sottrarci appunto al confronto anche su temi

delicati come quelli che ci occupano in questo momento. E nel momento in cui viene rimessa in discussione la questione ci sembra necessaria una rimeditazione approfondita delle tematiche che ci occupano e dico subito che certamente uno dei nostri argomenti, uno degli argomenti che riteniamo decisivi è quello della perpetuatio iurisdictionis ma ci sia consentito di dissentire fermamente con una delle argomentazioni della Corte di Assise, la Corte di Assise nell'Ordinanza del primo dicembre ha lapidariamente definito l'art. 77 come una autonoma fattispecie di reato militare e no... l'ha definito addirittura come è stato più volte ricordato questa mattina, l'ha definito il primo dei reati militari, noi invece riteniamo al contrario che non si tratti di reato militare e la, come dire, la rimessa in gioco su questo punto credo ci consenta di e... portare un contributo anche in relazione al problema appunto della militarità del reato per il quale gli imputati sono stati rinviati a giudizio. Vedano Giudice, una interpretazione formalistica dell'art. 37 ci sembra superata, nel senso che noi sappiamo che l'art. 37 dà una definizione per

così dire tautologica del reato militare, cioè dice è reato militare qualunque violazione della legge penale militare, quindi sostanzialmente non risolve il problema ma lo sposta al momento dell'individuazione della legge penale militare. E si deve tener presente che qui la problematica è particolarmente delicata, perché involge una tematica di carattere costituzionale... il problema sostanzialmente è questo: nel momento in cui l'art. 103 terzo comma, individua una riserva di giurisdizione per quanto riguarda i reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze Armate si può trarre da questa indicazione costituzionale anche una riserva, diciamo così, di reato militare? E qui secondo me, bisogna tornare ad una corretta interpretazione dell'art. 37, cioè l'art. 37 nasce come il codice penale militare di pace in un particolare momento storico in cui sostanzialmente erano come dire giusto apposte le due categorie, cioè esistevano reati comuni e reati militari secondo un rapporto diciamo che non lasciava spazio a soluzioni ulteriori che non quelle basate sul dato formale e questa interpretazione che portava a questa giusta posizione trovava la sua ragion d'essere

in una... come dire, in una concezione che era tendenzialmente separata dell'ordinamento militare che era un ordinamento costituito da norme nascenti, da norme speciali soprattutto permeato dai principi di gerarchia e di disciplina, quindi questo è indubbiamente il retroterra culturale e... del codice e quindi di questa norma che ci troviamo ad interpretare. Ma questa, come dire, questo rigore formalistico ovviamente si scontrava nella pratica, perché laddove non vi erano problemi di collocazione sistematica diciamo, e laddove si era in presenza di reati esclusivamente militari, esempio la diserzione, un reato che di per sé ontologicamente non può essere se non militare, c'erano invece dei reati per esempio il furto, per esempio il peculato, che potendo essere commessi sia da militari che non, originavano dei delicati problemi interpretativi; e non ci dimentichiamo che la codificazione penale militare del 1941 e si è trovata poi a impattare necessariamente con la Costituzione e con i problemi che in parte ho richiamato a proposito appunto dell'art. 103. Quindi da qui è nata in Giurisprudenza e mi riferisco principalmente alla

Giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'esigenza di superare questo criterio rigidamente formale e di individuare dei criteri diversi per giungere ad una definizione di reato militare, e proprio in relazione al dato costituzionale, cioè proprio valorizzando il dato costituzionale, si è rinvenuto il criterio della militarità dell'interesse offeso, cioè noi abbiamo un criterio che ci consente di individuare il reato militare solo nel caso in cui, indipendentemente dalla collocazione sistematica della fattispecie incriminatrice, dicevo solo nel caso in cui interesse protetto dall'incriminazione sia prevalentemente militare; e questo ripeto anche se la fattispecie è collocata al di fuori della legge penale militare cosa che avveniva tranquillamente, perché c'erano dei reati militari previsti dalla legge comune, cioè al di fuori del codice, della codificazione penale militare. E questo ci sembra un criterio che è il più coerente a combinarsi anche con la famosa riserva di giurisdizione di cui abbiamo... alla quale abbiamo accennato prima, perché la Corte Costituzionale, mi riferisco qui ad una Sentenza della 429 del 1992, dice che la

giurisdizione normalmente da dire anche nella materia militare è quella dei Giudici Ordinari e limita la giurisdizione dei Tribunali Militari, non, li definisce non organi giurisdizionali esclusivi, ma addirittura eccezionale; quindi questo significa sostanzialmente che ad una nozione ristretta di riserva di giurisdizione deve corrispondere, deve fare da pendant necessariamente una nozione ristretta di reato militare fondato su quell'interesse militare che è sotteso dal punto di vista della tutela nella norma incriminatrice, che viene violato appunto con il reato. E questo come dire anche ha una spiegazione semplice dal punto di vista sostanziale, se la riserva di giurisdizione nel senso che sopra si è detto è determinata proprio dall'esigenza che determinati fatti previsti come reato debbano essere conosciuti per le loro implicazioni appunto sul piano della disciplina, sul piano della gerarchia che sono propri dell'ordinamento militare da soggetti specializzati, i cosiddetti Giudici con le stellette che integrano il collegio del Tribunale Militare, questo avviene proprio quando viene in evidenza in materia prevalente e

schiacciante questo interesse militare. A nostro giudizio qui la questione invece è completamente diversa, perché l'art. 289 sia pure nella sua lettura in combinato con l'art. 77, riteniamo che sia una fattispecie addirittura paradigmatica di un interesse costituzionale e non certamente militare offeso ai massimi livelli, perché qui si parla di e... comportamenti che hanno impedito il regolare svolgimento delle funzioni, delle fondamentali istituzioni; quindi certamente c'è un qualcosa in più nel momento in cui questo reato è stato commesso dai militari, da qui la circostanza, ma indubbiamente l'interesse sotteso alla fattispecie incriminatrice ex art. 289 è un interesse indubbiamente, come dire, a libero svolgimento proprio delle funzioni essenziali delle nostre istituzioni. E... che questa sia l'interpretazione a nostro giudizio da seguire, emerge sia da un punto di vista generale, per esempio mi riferisco ad una... mi riferisco ad una Sentenza della Cassazione in materia di furto militare, cioè si dice quello che distingue il furto militare dal furto ordinario, diciamo così, è il fatto che sia commesso da militari, in danno di militari, in luogo militare, quindi individua

indubbiamente un criterio che cade proprio sugli elementi costitutivi del reato, un criterio distintivo della giurisdizione. E sinceramente tornando alla fattispecie concreta che impegna oggi la Corte e noi stessi, anche per quanto riguarda il reato di cui all'art. 77 per quanto riguarda questo reato, possiamo tranquillamente applicare lo stesso criterio e ci sembra che questo criterio sia seguito anche dalla stessa Corte Suprema, perché in una delle poche Sentenze che si è pronunciata sull'art. 77, la Corte pacificamente lo riconosce come circostanza aggravante, tanto è vero che si preoccupa di stabilire se si tratta di una circostanza soggettiva oggettivizzante per... estendere eventualmente ai correi non militari gli effetti alla fine dell'aumento della pena; mi sembra questo un... come dire una pronuncia tranchande, da questo punto di vista perché è la stessa Cassazione, ripeto, che definisce l'art. 77 come una circostanza aggravante. Quindi io ritengo che, mi sto riferendo alla Cassazione penale Sezione Prima 24 gennaio '78, Rizzato, quindi per queste ragioni ritengo che oltre a quello che è stato il ragionamento della Corte la questione

debba essere, la questione debba essere respinta. Ma tornando brevemente al problema che pur è stato sollevato della perpetuatio iurisdictionis e quindi sostanzialmente al problema della connessione, l'Avvocato Bartolo ha sottolineato molto questo punto, cioè mentre nel nuovo codice le norme sulla connessione sono... costituiscono criterio autonomo di determinazione della competenza, così non era nel vecchio codice nel quale avevamo un criterio soltanto sussidiario; ma io mi permetto di dissentire con questa affermazione, perché questi problemi diciamo di rapporti con la fonte costituzionale, ovviamente vengono in evidenza anche al momento in cui ci si interroga sul problema della connessione. Vedano Giudici, certamente questa è una problematica delicatissima, perché andiamo ad attingere il problema della precostituzione e della naturalità del Giudice che sono, come dire i cardini fondamentali del suo stesso, della sua stessa ragion d'essere nel processo. Ma a me sembra che in questo caso precostituzione e naturalità sono degli elementi che si compenetrano e, come dire, disegnano la Corte di Assise, come e... competente giurisdizionalmente, diciamo così, a

conoscere di questo reato, perché la ragione di connessione si individua sulla strage e non sulle imputazioni che sono cadute a seguito della Vostra Ordinanza e perché soltanto il Giudice che ha conosciuto della strage con i suoi elementi costitutivi perfetti, è competente oggi a conoscere di questo ulteriore reato. E... questo perché sostanzialmente è il fatto che determina la connessione, è il fatto nei suoi elementi costitutivi e non solo una ragione di carattere formale, cioè la ragione di carattere formale trova il suo retroterra nel fatto ontologicamente inteso che è quello idoneo ad incardinare la connessione, quindi anche sotto questo profilo e... oltre che in relazione al già affrontato problema dell'insussistenza a nostro giudizio della giurisdizione militare, si deve affermare la connessione per come è già deciso dalla Corte e quindi rigettare l'eccezione oggi proposta.

PRESIDENTE: prego! **AVV. P.C. NUNZIATA:** Nunziata per la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Difesa. Presidente, Signori Giudici, come Parte Civile abbiamo ritenuto sin dall'inizio intervenendo sulle questioni preliminari di porci diciamo spontaneamente il problema della

giurisdizione e perché c'è sembrato già in quella sede opportuno che precisare alcuni punti posto che anche il Giudice Istruttore nel suo provvedimento si era... aver diffusamente, diciamo, e... espresso sulla questione. Ora come l'altra Parte Civile, ovviamente non è che quindi noi abbiamo, la nostra eccezione, l'adesione all'eccezione dell'altra Parte Civile non voleva assolutamente limitare la discussione sulla questione, il senso era tutt'altro ed è stato ben espresso, già in quell'occasione, noi come Parte Civile avevamo ritenuto che appunto l'art. 200 che l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 289 in combinato con il 77 del codice militare, configurasse un ipotesi di reato ordinario aggravato; non mi dilungo su tutte le considerazioni che già allora abbiamo espresso e che sono state già ampiamente illustrate. C'era sembrato già allora che uno degli argomenti decisivi fosse oltre tutti quelli sistematici, opportunamente evidenziati quello letterale, l'art. 77 espressamente richiama nella formulazione, dicendo: se il fatto è commesso la pena è aggravata, questo concetto di aggravamento di una figura... di un reato che ha natura

ordinaria, che ha natura di reato ordinario, e poi sotto il profilo sistematico, appunto l'interesse offeso, l'interesse protetto dalla norma nel caso specifico, e già su questo pure il Giudice Istruttore a dir la verità si era dilungato a natura ovviamente, addirittura di bene costituzionale primario protetto, quindi c'è poco da aggiungere. Sotto il profilo poi della perpetuatio iurisdictionis mi pare che la... stessa pronuncia richiamata dal valente collega della Difesa, categoria del '54, non sia del tutto rilevante, perché già da come l'ha letta il collega Bartolo, quando lui ci dice qualora, che verrebbe meno il criterio di connessione, qualora durante l'istruzione venga meno il reato che la determina eh, appunto già questo mi induce a ritenere che quella pronuncia sia del tutto inapplicabile alla nostra situazione, intanto perché il reato di strage, e qui anche il Giudice Istruttore si era dilungato, non è venuto meno, ne sono stati dichiarati ignoti gli autori ma il reato non è venuto meno nella fase istruttoria e quello era il primo elemento radicante la connessione. E anche il reato di falsa testimonianza e qui è... che è stato diciamo

espunto dal processo per una ragione esclusivamente processuale oggi, non era senz'altro venuto meno nella fase istruttoria, dunque quelle ragioni di connessione che avevano indotto il Giudice Istruttore a ritenere la competenza del Giudice Ordinario, restano confermate e radicate; noi oggi ci troviamo a dovere esaminare una situazione che si... così come si è cristallizzata nella fase istruttoria, questo è sostanzialmente il principio della perpetuatio iurisdictionis e quindi concludendo chiedo che la questione sia respinta richiamandomi appunto, anche ai contenuti della Vostra specifica Ordinanza già pronunciata sul punto, grazie! **PRESIDENTE:** prego! **AVV. P.C.**

GAMBERINI: Signori della Corte, Avvocato Alessandro Gamberini, credo che i colleghi che mi hanno preceduto hanno riassunto i termini della vicenda e io non voglio ripetere argomentazioni che vi sono già state rassegnate, mi limiterò a sottolinearvi questo: a volte anche le questioni processuali, e lo dico per i Giudici Popolari che sono questioni tecniche e anche un po' ingarbugliate nell'ambito come in questo caso di problematiche normative tra l'altro che attingono

a codici diversi, che attingono a epoche diverse e quindi complesse da definire anche per coloro che sono del mestiere, svelano la loro irragionevolezza, rispetto all'irragionevolezza degli esiti a cui conducono. Si vuole rivendicare la giurisdizione militare su un fatto che consiste, così come descritto dall'imputazione, nell'avere gli imputati, i militari che in questa sede sono imputati, impedito l'esercizio di funzioni di Governo, impedito l'esercizio del corretto svolgimento dell'ordinamento costituzionale nell'ambito dell'esercizio delle funzioni degli organi che quell'ordinamento costituzionale prevede, è plausibile dico, è plausibile che la valutazione di questo fatto sia affidata a una giurisdizione militare come se si trattasse di un fatto che attiene ad un interesse militare specifico che costoro hanno violato, è plausibile, è plausibile che discutiamo del nostro ordinamento, discutiamo del modo con cui l'ordinamento costituzionale svolge le sue funzioni e di coloro che ne tradiscono nella posizione in cui sono collocati, nell'ipotesi accusatoria il mandato, ne discutiamo nell'ambito di una giurisdizione speciale? O costoro non ne

devono rispondere al Giudice Ordinario, perché l'esito cui conduce quella eccezione è questo esito irragionevole, si dice: costoro devono rispondere avanti al loro Giudice Militare, perché sono militari e hanno commesso un alto tradimento previsto dal codice penale militare, ma ciò non risponde a verità neppure dal punto di vista sistematico e le motivazioni della Vostra Ordinanza sono motivazioni condivisibili rispetto agli esiti cui hanno condotto la riaffermazione della giurisdizione e competenza di questa Corte di Assise e del Giudice Ordinario perciò, e sono motivazioni condivisibili né io starò a richiamarle rispetto a quei criteri di perpetuatio iurisdictionis che sono stati prima riaffermati e che si fondano proprio sul provvedimento Sentenza di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori della strage, che riafferma l'esistenza di quel fatto che incardina la connessione rispetto al... comunque incardina la connessione rispetto al fatto che qui viene oggi contestato, ma ha fatto bene il collega che mi ha proceduto, l'Avvocato Piccione, nell'ambito di una, come dire, di una rimediazione del tema che abbiamo davanti in

contraddittorio, la Corte si era espressa in qualche modo con alcune sollecitazioni, ma senza che il tema fosse stato sviluppato in contraddittorio, a richiamare anche la Vostra attenzione su alcuni principi costituzionali che sono fondamentali per discutere di questa materia, non dimentichiamo che l'art. 103 terzo comma della Costituzione non disciplina una riserva positiva di giurisdizione, non è che dica in questo ambito sono competenti, è competente la giurisdizione militare, anzi, è una riserva che vuole limitare la giurisdizione militare e la vuole limitare con riferimento ai soggetti autori militari e con riferimento ai reati militari, dando una indicazione del reato militare che necessariamente combinerà e deve combinare un profilo formale e un profilo sostanziale, ma anche con gli usuali criteri, lo dico rispetto ad una riflessione che ha preso le mosse anche da... da una sollecitazione che la lettura di quella Sentenza della Corte di Cassazione ci ha fornito, anche una lettura dell'art. 77 in combinato disposto con il 289 secondo i criteri dogmatici che presiedono la distinzione tra fattispecie e circostanza, il tema si è aperto e ha avuto

grande, come noto, grande dibattito dopo le modifiche del '74, la modifica dell'art. 69 che consente il bilanciamento delle circostanze che prevedono in modo autonomo la pena e quindi ovviamente adatta un rilievo rispetto a molti esiti a questa questione che prima era confinata nell'ambito di un puro dibattito teorico, dico anche utilizzando quei criteri usuali che si... che distinguono la fattispecie autonoma dalla circostanza, non possiamo non rilevare che il 77 è null'altro che il richiamo dell'art. 289 del codice penale ordinario, aggravato per la qualità di militare, di colui che pone in essere quella condotta. Non sposta minimamente, non c'è alcun elemento che sposta l'interesse tutelato, che quell'interesse non sia un interesse né esclusivamente e né prevalentemente, né in alcun modo militare, lo dice prima ancora che la collocazione del 289, un ragionamento elementare sulla collocazione degli interessi che prima ha richiamato, interesse allo svolgimento delle funzioni costituzionali così come sono disegnate dalla carta costituzionale e dell'ordinamento democratico, come si possa ipotizzare che l'ordinamento democratico deleghi alla

giurisdizione militare la tutela di questo interesse è a mio avviso cosa francamente che non credo vada condivisa. Dico questo perché nella... l'atteggiamento con cui questa porta, questa questione processuale da parte dell'Avvocato Bartolo, è un atteggiamento, come dire, un po' beffardo, mi si consenta di dire, di... Vi si dice da parte dell'Avvocato Bartolo, Voi stessi Vi siete messi in una trappola, è una trappola che Vi siete creati, avete da un lato espunto dal processo l'aggancio costituito dalla... dai concorrenti per falsa testimonianza, Vi siete legati le mani con un obiter, con quello che a mio avviso era un obiter dictum nel dispositivo della Vostra Ordinanza sulla natura militare del reato del '77 e dunque non potete oggi non rimeditare la questione alla luce di una serie di pronuncie giurisprudenziali che egli richiama. Ripeto, quel richiamo alla pronuncia del '54 è un richiamo letterale che sembrerebbe darci torto, ma forse non tien conto che la vetustà di quella pronuncia, 1954 ben si inquadra in un clima in cui la Corte di Cassazione all'epoca ancora metteva in non... metteva nel nulla il valore dei principi costituzionali, siamo nell'epoca in cui

ancora si diceva: "i principi costituzionali sono principi programmatici, non hanno valore precettivo", non dimentichiamoci, non era ancora in vigore neppure la Corte Costituzionale; dico questo perché inquadrare il senso di quella pronuncia del '54 è fondamentale per capire che il rilievo di quella pronuncia così formale, è un rilievo che oggi non può essere accettato, oggi ripeto, vuoi dal punto di vista processuale, perpetuato jurisdictionis e interpretazione dell'art. 45 rispetto all'art. 103, vuoi dal punto di vista sostanziale, natura non militare del reato previsto dall'art. 289 in combinato disposto con il 77, pura circostanza aggravante, credo che ambedue questi profili conducano ad un solo esito, la piena competenza di giurisdizione di questa Corte. Richiamo i principi costituzionali anche per l'interpretazione del 45, ne faceva cenno già il collega, perché è significativo che il 103 comma 3, delinea un limite alla giurisdizione militare, è significativo del resto che la stessa legge del '56 che poi è la stessa legge che ha introdotto vuoi il 264 sulla connessione, sulla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria quando vi sia

la connessione, vuoi lo stesso art. 77 rimodificato che ripeto, è significativo che quella stessa... che quella stessa normativa sia una normativa che ha inteso limitare la competenza dell'Autorità Giudiziaria Militare; questo è il senso, è il segno della... è il valore che hanno i principi costituzionali in questa materia, è proprio all'insegna di questa limitazione e coerente a questa limitazione, è un'interpretazione che ancori al fatto e non all'essere ignoti gli autori, la connessione richiamata per la perpetuatio jurisdictionis. Il Giudice Istruttore non ha già detto che è insussistente la strage e ne ha disposto l'archiviazione, non ha già detto che sono insussistenti altri reati che comunque verrebbero... non è tema di discussione e né di polemica la qualificazione come strage, la polemica l'ho già fatta nelle questioni preliminari, comunque si tratterebbe di reati comuni che avrebbero lo stesso valore dal punto di vista della connessione e quindi da questo punto di vista se l'ancoraggio è il fatto e non sono i concorrenti che rimangono ignoti e il fatto come si diceva non può che essere

l'elemento di ancoraggio in un'interpretazione non meramente formalistica del dato normativo, vuoi costituzionale, vuoi processuale, perché è quello che individua l'idoneità del Giudice a giudicare, quindi precostituzione e naturalità del Giudice, beh, se l'ancoraggio è al fatto credo che non vi sia dubbio alcuno che le ragioni della perpetuatio jurisdictionis siano state correttamente e comunque da Voi individuate già nella Vostra Ordinanza che quindi non merita comunque di essere revocata su questo punto; se la doveste rimeditare, allora dovete rimeditare anche la qualificazione giuridica del 77, perché a nostro avviso di reato comune si tratta e non di reato militare. Grazie! **PRESIDENTE:** prego!

AVV. P.C. MARINI: Signori della Corte, non Vi preoccupate sarò estremamente contenuto. Io credo, telegraficamente, che la questione sia tutt'altro che nuova, la questione è stata risolta dalla Corte in modo definitivo almeno alla luce degli elementi supposti nuovi e tali non risultati, che il valorosissimo collega Avvocato Bartolo Vi ha proposto. E dico questo con una irre... convinto che quei criteri che Voi avete adottato nella Vostra Ordinanza, valgano

pacificamente a risolvere la questione sollevata dall'Avvocato Bartolo, purché si tenga a mente un presupposto di fatto e cioè, che il reato contestato ai Generali, tutti abbiamo ricordato che è pacificamente connesso al reato di strage, ma nel momento in cui è stato instaurato il procedimento nella fase istruttoria, era connesso anche ad altro reato che è quello di falsa testimonianza e di favoreggiamento contestato ad imputati che Voi oggi non giudicate, solo perché il decorso del tempo ha reso questi imputati esenti da pena in quanto... o comunque esenti dall'obbligo di vedere... di vedersi sottoposti al giudizio in dibattimento in quanto è maturata la prescrizione. Allora, se noi ricordi... teniamo presente questa situazione, reato oggi da Voi giudicato, militare o meno che lo vogliate ritenere, connesso comunque al reato di strage di cui Voi avete detto reato... che non è scomparso dal Vostro... dal tema che si sottopone al Vostro giudizio in quanto oggetto di una Sentenza di proscioglimento, perché il proscioglimento è legato all'impossibilità di individuarne gli autori, come ha detto il Giudice Istruttore, ma connesso anche a imputati, ad un altro reato di

cui erano imputati persone che non sono mai comparse di fronte a Voi come gli operatori di Marsala, tanto per dire. Ma quella... quei motivi di connessione in relazione alla strage come avete affermato Voi nella Vostra Ordinanza, permangono, mi permetto di integrare sommessamente il Vostro pensiero anche in relazione a quel reato, e si adatta a quel reato di falsa testimonianza e si adatta a questo profilo una Sentenza della Suprema Corte che correttamente avete citato Voi, della Sezione Prima 2 dicembre '97, in cui si afferma un principio semplicissimo, in cui si dice: "non può risol... rimettersi la risoluzione del problema fondamentale del... della giurisdizione a fattori accidentali ed eventualmente magari influenzati da condotte degli imputati, quali il decorso del tempo. Dice questa Sentenza: "non può dipendere da circostanze estranee a quelle originarie relative alla tipologia del reato e alla connessione dello stesso con altro, quali la fase processuale in corso relativa all'accertamento dell'uno o dell'altro fatto criminoso", aggiungo io, quale il fatto occasionale del decorso del tempo, decorso del tempo nel quale sia detto in

astratto, perché ancora nel merito non siamo entrati, non è estranea comunque la responsabilità degli imputati. E quindi io Vi chiedo anche per questo banalissimo argomento di respingere l'eccezione proposta. **PRESIDENTE:**

Pubblico Ministero! **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:**

sì. Brevissimi cenni sulla questione risolledata dalle Parti Civili della natura del reato militare del 277 codice penale militare di pace, nel riportarsi a quanto già argomentato dalle Parti Civili, si vuol solo ricordare sinteticamente, che non si vede come possa superarsi il rilievo non tanto quello formale della pena prevista, perché effettivamente per certi reati militari è anche prevista la pena della reclusione ordinaria, ma il dato sostanziale per cui la legge 277 dice: "sono puniti a norma delle norme del codice penale normale", quindi viene richiamato il reato in tutta la sua sostanza e non soltanto per la pena, quindi in tutta la sua valenza anche di valori oggettivamente tutelati, nonché il rilievo, la pena è aumentata che dà supporto a rilievo che è una circostanza aggravante, come afferma quella Sentenza della Cassazione, quindi circostanza

aggravante di un reato comune. Ma ripeto, su questo problema de ocsatis in quanto adeguatamente si sono già espresse le Parti Civili. Venendo invece alla questione sollevata dall'Avvocato Bartolo e quindi dando anche invece delegata ipotesi per il presupposto che il 277 sia reato militare, rileva in effetti il P.M. che non sembrano sussistere quelle argomentazione, quegli elementi di nullità individuati dall'Avvocato Bartolo anche se indubbiamente l'Avvocato Bartolo ha pieno diritto a riproporre la questione, in quanto mi sembra che codesta Corte abbia già affrontato nella sua Ordinanza del primo dicembre 2000, i rilievi critici oggi formulati ampiamente dall'Avvocato Bartolo, sia sotto il profilo che non dobbiamo dimenticare che non è questione di conflitti di competenza, ma conflitti di giurisdizione cui quindi ad esempio, non apparirebbe applicabile il 259 disposizioni transitorie, che parla di competenza e non di giurisdizione, sia sul rilievo che le Sentenze giustificative della prevalenza della giurisdizione ordinaria citate da codesta Corte non sono solo Sentenze dopo l'89, ma sono anche Sentenze di anni precedenti, se non sbaglio venne

citata anche una Sentenza del '77, c'è quell'orientamento prevalente che ritiene determinante la causa originaria di terminazione della connessione e la sua sopravvivenza, quali che siano gli esiti accidentali successivi del processo, quell'orientamento si afferma già sotto il vigore del vecchio codice. Ed ancora riprendendo le lucide argomentazioni dell'Avvocato Marini, tener presente che comunque non è solo la connessione, non è determinata soltanto dal reato di strage che deve intendersi come reato per compiere anche il quale è compiuto il reato di alto tradimento, ma è connesso anche a tutti quei reati minori che non solo sono quelli per cui è caducata la competenza di codesta Corte sempre in base all'Ordinanza del primo dicembre 2000, perché quelli si potrebbero obiettare, va bene, ma l'Ordinanza dice che già dall'inizio non si poteva procedere per quelli in quanto vi era una sorta di carenza di competenza funzionale del Giudice Istruttore, ma esistono anche tutta una serie di reati di falsa testimonianza e di favoreggiamento, che come emerge lucidamente dalla Sentenza/Ordinanza del Giudice Istruttore sono stati compiuti prima del

1989 e per cui reati, per cui se paradossalmente le norme sulla prescrizione fossero state diverse, legittimamente oggi si poteva procedere con vecchio rito; quindi rispetto a quei reati, parlo soprattutto dei reati contestati ai militari di Marsala e di Licola, non potrebbe certo parlarsi di carenza funzionale del Giudice Istruttore. Per brevità un ultimo argomento, vorrebbe... attinente ad una Sentenza citata dall'Avvocato Bartolo, vorrebbe affrontare il Pubblico Ministero: l'Avvocato Bartolo ha citato... non ha citato gli estremi e sono facilmente ricostruibili, trattasi in realtà della Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 21 aprile 1979 e ha citato la massima e l'ha citata correttamente, perché dice la massima: "nell'ipotesi di concorso e giustizia penale - ovviamente del 1979 parte terza pagina 522, Sentenza riportata per esteso - nell'ipotesi di concorso tra militari e civili nel medesimo reato, la giurisdizione sul reato stesso sia comune che militare spetta al Giudice Ordinario, quando il correo civile sia rimasto ancora ignoto". Soltanto con la pronuncia di un decreto di archiviazione di una Sentenza di non doversi

procedere per essere ignoto il correo, viene meno il presupposto della speciale connessione ed emerge la giurisdizione del Giudice Militare. La Sentenza che è a disposizione della Corte se lo desidera, è un classico caso di quando la massima non traduce la Sentenza. La massima è errata nel punto relativo alla Sentenza di non doversi procedere, perché ignoto l'autore del reato, perché se si va a leggere poi il testo della Sentenza, essa fa sì riferimento al decreto di archiviazione ma parla poi di una Sentenza di proscioglimento, dice in sostanza: "se il Giudice poi entra nel merito della vicenda", quindi o emettendo addirittura un decreto di archiviazione o - siamo ancora nel vecchio rito - la Sentenza istruttoria di proscioglimento che è la Sentenza che entra nel merito, non è certamente tale la Sentenza di non doversi procedere contro ignoti, che non entra nel merito, tanto è vero che non parla affatto la motivazione della Sentenza per esteso della Sentenza di non doversi procedere contro ignoti. E infatti emerge chiaramente dal contesto di questa Sentenza come si affermi ciò che conta per far cadere la giurisdizione ordinaria e che il Giudice Ordinario dichiari

appunto l'insussistenza del fatto ed entri nel merito; ove invece il soggetto resti ancora ignoto - questo è il succo - prevale ancora la competenza della giurisdizione ordinaria, che poi è la stessa ratio di quella Sentenza delle Sezioni Unite dell'aprile 1954 citata più volte in questo dibattito. Per fatti e argomentazioni ritiene il P.M. che debba essere rigettata l'eccezione della Difesa dell'Avvocato Bartolo. **PRESIDENTE:** la Corte si ritira. **AVV.**
P.C. MARINI: Le Parti Civili che vengono da molto lontano, le tratteniamo? **PRESIDENTE:** sì, sì. **AVV.**
P.C. MARINI: va bene. (La Corte si ritira).-

ALLA RIPRESA

ORDINANZA

PRESIDENTE: La Terza Corte di Assise di Roma sulla eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Difesa dell'imputato Tascio, sentite le Parti

Osserva:

che a fondamento della eccezione non sono stati adottati elementi nuovi rispetto a quelli già valutati da questa Corte nell'Ordinanza del primo dicembre 2000, alla cui motivazione può farsi integrale riferimento. In particolare per quanto

concerne il rilievo secondo il quale il principio affermato dalla Corte di Cassazione in alcune pronunzie richiamate nell'Ordinanza in tema di conflitto di giurisdizione non sarebbe applicabile nel presente processo, regolato per quanto riguarda la connessione di procedimenti dall'art. 45 del codice di procedura penale del 1930, non è tale da imporre una nuova valutazione alla Corte, infatti il riferimento da parte della Difesa all'orientamento emergente dalla decisione delle Sezioni Unite del 1954, individua un orientamento già richiamato nell'Ordinanza nella quale si era peraltro sottolineata l'esistenza di un successivo o diverso orientamento espresso in alcune pronunzie molto più recenti e comunque emanate sotto il vigore del codice di procedura penale del 1930, pronunzie degli anni 1976 e 1977. Tale orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte anche dopo l'entrata in vigore del codice del 1988 con un espresso riferimento alla identità di soluzione della questione sotto il vigore del codice del 1930 e alla correttezza del principio secondo il quale non è conferente al tema della giurisdizione la regola che la modifica della competenza per connessione opera

soltanto tra procedimenti pendenti nella medesima fase processuale, Cassazione Sezione Prima 2 dicembre 1997 numero 6780 già citata nell'Ordinanza.

P.Q.M.

rigetta l'eccezione. Allora, ora la Corte sentirebbe le Parti Civili che sono disponibili a rendere dichiarazioni. AVV. DIF. BIAGGIANTI: Presidente scusi, se può dare atto che sono intervenuto in sostituzione dell'Avvocato Crupi e dell'Avvocato Forlani e sostituisco anche l'Avvocato Bartolo che si è allontanato. PRESIDENTE: sì. AVV. DIF. BIAGGIANTI: Avvocato Ugo Biaggiati per Bartolucci. PRESIDENTE: va bene. Sì, allora si vuole accomodare... Avvocato Marini chi è che... AVV. P.C. MARINI: la Signora Davì. PRESIDENTE: la Signora Davì. VOCI: (in sottofondo).

DICH. SPONTANEE DELLA P.C. DAVI' FORTUNA

PRESIDENTE: signora, ecco vuole dare le sue generalità per cortesia? P.C. DAVI' FORTUNA: Fortuna Davì, ovvero Fortuna Piricò vedova Davì, nata a Palermo il 12/12/'39, residente a Palermo in Via Maggiore Galliano, 29. PRESIDENTE: sì, la sua costituzione avviene in qualità di parente

di? **P.C. DAVI' FORTUNA:** in qualità di vedova, vorrei precisare che oggi mi trovo qui naturalmente anche a nome dei miei figli, costituiti anche essi Parte Civile e quale simbolo dei familiari della Sicilia, perché è chiaro che per noi è un disagio notevole essere qua e anche quale portavoce, perché grazie alla mia loquacità sono spesso nominata dagli altri ad essere rappresentata. Per prima cosa vorrei ringraziarVi per darmi la possibilità di esprimermi e la prima cosa che io vorrei dire e testimoniare ai Legali qui presenti, chiamiamoli degli imputati, anche se io non so l'entità di questa parola, è quella di darmi la possibilità di sfatare una sorta di astratto generico - tra le virgolette - che è quello di familiari, perché io sono stata qui all'apertura del processo, sono qui oggi, ogni tanto ho seguito qualche intervista dei Generali, la parola familiari è un concetto che così per come viene espresso a me dà la sensazione che si parli di qualcosa che non siano delle persone che hanno subito dei danni, dei traumi e che hanno i loro sentimenti e le loro motivazioni. Noi non siamo tutti presenti in quest'aula, io c'ero all'apertura e ci sono oggi,

perché mi è data questa possibilità, comunque continuerò ad esserci moralmente ben sapendo che verrò rappresentata dai Legali, dai Periti, dalla nostra Presidente che si fa sempre portavoce di quelle che sono le nostre ragioni e le nostre esigenze, però la nostra assenza fisica non è certamente un'assenza morale. In questo io credo che sia anche giusto dire che mi sento anche investita di quella parte di società civile, perdonatemi, non so se sto dicendo delle sciocchezze, ma quale il posteggiatore, il panettiere, il fruttivendolo o coloro che nel tempo mi incontrano e mi dicono: "grazie! Forza continuate!". La nostra non è una protesta, perché vogliamo dei colpevoli o perché vogliamo un risarcimento, la nostra è una protesta, perché sicuramente a parte che questi... questo tipo di lutto, ecco per me non so quale ordine dare alle cose che penso, tutti noi abbiamo subito dei lutti, io nel tempo ho perduto mia madre giovanissima, mio padre, mio fratello, mia sorella, però noto una grande differenza tra la perdita di mio marito e la perdita degli altri familiari, non perché sia minore il dolore, ma perché nel tempo è stata una logica la morte

degli altri; uno per tumore, uno per qualcos'altro, però nel tempo tutto questo si è affievolito, ha avuto una sua collocazione negli eventi della vita. Il lutto di Ustica è qualcosa che nel tempo non trova pace, non trova pace, perché se io posteggio la macchina il posteggiatore mi dice: "a che punto è l'inchiesta, ci sono novità?", perché se io vado in un negozio e mi hanno visto per qualche intervista in televisione sempre o più spesso io degli altri, perché ho questa facilità a parlare, mi fanno dei commenti, quindi diciamo che non è mai passato un giorno in cui io, i miei figli e noi familiari abbiamo potuto vivere il nostro lutto con noi e per noi. Tutto questo si è via via trasformato in un impegno civile che se all'inizio era di noi familiari, oggi trova una solidarietà e un'estensione che sono commoventi. Io recentemente sono stata invitata ad una trasmissione televisiva alla quale ho preso parte, perché facendo mia una frase di Falcone, che è quella: "ognuno deve fare la sua parte, piccola o grande che sia", mi metto in gioco, anche se questo mi costa molta fatica, ed è successa una cosa straordinaria, è arrivata alla

redazione della "Rai" una lettera di una donna che non mi conosce, con un biglietto, questa persona è gravemente malata, fa delle cure costosissime, amici hanno raccolto 1.500.000 (un milione e mezzo) per aiutarla alle cure, questa signora ha sentito l'esigenza di inviare un assegno di 150.000 (centocinquantamila) lire per contribuire alle spese processuali. A me questo sembra un fatto molto significativo, perché qua parlano i Legali, io sento nominare codici, sento sollevare cavilli, sento prolungare questa inchiesta e questo non può rientrare nel mio ambito di cittadina qualunque, però ritengo che questa sia una cosa talmente grave e talmente importante che va al di là di quello che è il lutto o l'evento in se stesso, raggiunge proprio quella dignità di cittadini, quella dignità nazionale che ancora ci porta dopo gli eventi del Cernise, non pochi... pochi giorni fa, noi sappiamo che sei volte è stata sfiorata Ustica due nei cieli, ecco, e allora io mi sento impegnata in questa cosa e ripeto, non mi vedrete, perché so di essere ben rappresentata, perché le persone che ci rappresentano quale la nostra Presidente, quali i nostri Legali, quali i

Periti che da vent'anni lavorano su questa cosa, non lavorano per esibire la loro professionalità o per portare acqua al loro mulino, lavorano perché questo ritengono e io con loro riteniamo che sia un compito della società civile. Questa è la prima parte, se poi mi è consentito, io vorrei parlare più dettagliatamente dei fatti miei, non perché sono i fatti miei, ma perché simbolicamente rappresenta una delle storie e se ciascuno delle famiglie salisse qui e raccontasse la sua, io vi assicuro che ci da fare notte, dopo notte e forse non basterebbero i fazzoletti che produce... una ditta che produce questi fazzoletti. Noi eravamo una famiglia felice, mio marito aveva quarantacinque anni e io trentanove, tre figli, la grande aveva diciotto, il medio aveva sedici e la piccola aveva due anni e mezzo, godevamo tutti buona salute compresi i nostri familiari, improvvisamente nella famiglia ci furono disgrazie una appresso all'altra, io ricordo che la mattina all'alba comunicammo a mia suocera cosa era accaduto, perché lei la notte fortunatamente dormiva, mia suocera che aveva già perso due figli, il marito e via discorrendo, che era una donna di una compostezza... terribile,

ebbe un gesto che a me parse bestiale, si tirò le carni di dosso, proprio quando... graffi, lacerazioni invocando il nome del figlio, poco tempo dopo mia suocera ebbe un tumore al seno, nel tempo si trasformò in cancrena, e noi l'abbiamo assistita, era come se questa cancrena fosse la lacerazione che noi avevamo dentro. Non continuo su questa scia perché non voglio rubare del tempo che è destinato a ben altro, però credo che queste cose vadano anche raccontate, così come va raccontato che economicamente e... scusate, faccio un altro intervento, dopo il lu... l'evento quella sera stessa io telefonai al nostro aeroporto e domandai il motivo del ritardo, mi fu risposto che non c'erano più tracce dell'aereo, chiesi se era stato dirottato, mi hanno detto: "non lo sappiamo", da quel momento in poi noi non abbiamo avuto vicino nessuna delle istituzioni, io ho qui tra i documenti, e sono uno dell'"Itavia", posso leggerli un attimo sono abbastanza brevi, l'"Itavia" scrive in data 7 luglio: "l'«Itavia» desidera esprimere le più sentite condoglianze per il lutto che ha colpito la vostra famiglia, nel contempo comunica che la compagnia e le

assicurazioni di <<Itavia>> via... è a vostra disposizione per tutte le pratiche conseguenti"; l'altro Ministero dei Trasporti 20 agosto 1980, "richiesta dati anagrafici, la scrivente direzione ha necessità di conoscere i dati anagrafici di Davì Michele, ferito nell'incidente di volo del 27 giugno, per la compilazione di legge del certificato di morte, si prega pertanto di dover trasmettere quanto segue: data di nascita, luogo di nascita, residenza"; il terzo, quello che per me è una cosa che sconvolge, estratto dal registro degli atti di morte "si comunica che nell'anno '80 - bla, bla, bla - nei pressi di Ustica è morto Davì Michele per scomparsa di aeromobile", sono tre fogli. Come poco fa ho detto sono venti anni che noi familiari non abbiamo un giorno in cui possiamo riposare i nostri sentimenti o i nostri pensieri perché qualcuno o qualcosa ci richiama la morte dei nostri cari, che certamente non è avvenuta per un evento attribuibile alle cause normali e che ancora oggi non ha una spiegazione. Ho perso un attimo il filo del discorso, scusate, certo di riprenderlo, in questi venti anni sono successe un sacco di cose chiaramente, ma noi non abbiamo

mai trovato una istituzione al nostro fianco, mai! Quando io mi recai alle assicurazioni dell'"Itavia" uhm... mi veniva molto forte accettare quanto volevano darmi, sia perché ebbi la sensazione come se pesassero mio marito, come se venissi pagata per qualcosa non per qualcuno, sia perché avrei dovuto firmare una dichiarazione liberatoria e qualcuno mi disse che nel futuro non avremmo potuto avere altro risarcimento, quindi ero molto restia ad accettare, un Funzionario mi disse subito, dice: "guardi che lei deve accettare sia per i suoi figli, sia perché la sua dichiarazione liberatoria sarà solo nei confronti dell'«Itavia»», sia perché per la prima volta nella storia delle assicurazioni noi abbiamo forti pressioni politiche perché siano liquidati i massimali", l'assicurazione compresa nel biglietto era di 5.000.000 (cinquemilioni), mio marito aveva un reddito molto elevato e noi vivevamo abbastanza agiatamente, a me fu liquidato il massimo, mi fu chiaro subito non... ancora oggi io non capisco che cosa significa forte pressioni politiche, ma mi sembra che anche all'occhio della persona più ignorante liquidare a una famiglia 60.000.000 (sessantamilioni),

quando ne sarebbero spettati 5 (cinque), nessuno regala niente per niente. E sentii subito la necessità di ricorrere a un Legale, fui assistita da un amico, fino all'89 gratuitamente, era un amico e si costituì subito Parte Civile contro ignoti, sia nei confronti del Ministero dei Trasporti, sia nei confronti del Ministero della Difesa, sono passati vent'anni, né il Ministero dei Trasporti, né il Ministero della Difesa hanno mai dato una risposta e mi pare palese che questo è dovuto ad una inchiesta che ancora continua, a una inchiesta che se io sono stata qua la prima udienza di settembre e oggi sono qui a gennaio e ancora sente sollevare dei cavilli, mi sa che durerà ancora parecchio, ma io sono qui, continuerò ad esserci, continueremo ad esserci tutti, anche se non ci vedrete simbolicamente, perché questo è dovuto alla Nazione, perché questo è dovuto ai nostri figli, perché questo è dovuto a una società civile, perché questo è dovuto ad un cittadino che si ritiene cittadino ad uno Stato, ed è una causa che va molto oltre quello che può essere il silenzio comprato per un risarcimento, non avremo pace, non l'avremo mai fino a quando questo non sarà riscattato, e credo

anche se bene non è che capisco quello che sto dicendo perché vado di getto e perché sono moltissime le cose che potrei dire in vent'anni, ma credo che siccome esprimo con il sentimento, anche se sbaglio le parole posso essere capita nel senso di quello che sto dicendo. Io ho annullato la mia vita di donna, ho assunto il mio ruolo di capo famiglia, ho assunto il mio ruolo di una doppia attività per reggere la famiglia, ho venduto i miei beni patrimoniali per garantire ai miei figli il benessere che avevano alla nascita e tutto questo mi... mi gratifica, è il mio modo di rendere omaggio alla memoria di mio marito e il mio modo di sentirmi una persona devo dire senza falsa modestia in gamba. Ma c'è qualcosa che io ritengo che un genitore deve trasmettere ai figli e sono quei valori etici e morali che sono alla base di una società civile, e questo a me riesce molto difficile, riesce molto difficile perché non dipende più da me, perché davanti alle imprecazioni dei miei figli davanti alla loro sfiducia, al loro disfattismo quando si sono trovati davanti determinate situazioni che tutti conosciamo, venti anni di istruttoria, venti anni di spreco di energie, di

denaro pubblico, di impegno, venti anni di speranze e di delusioni, venti anni di offesa alla nostra intelligenza, e allora è difficile per un genitore dire al figlio "noi dobbiamo esserci", lo può fare soltanto se si mette in prima linea, se come me oggi fa leva su quella che è la propria emotività e dimostra ai figli e ai figli degli altri e ai nipoti e ai Legali e alle persone che sono in quest'aula chi per una motivazione o chi per un'altra, che sono dei valori sacrosanti, che sono dei valori che sono alla base di una società civile, perché non si può, non possono scomparire l'aereo, non possono sparire dei documenti per poi venire trovati a casa di un Generale, non possono esserci delle persone che erano in ferie e che poi risultano sedute ai loro posti, non si può non ricordare dove si era la notte in cui morirono ottantuno persone, tutto questo è un'offesa, è un'offesa alla dignità umana, è un'offesa all'intelligenza, è un'offesa alla Nazione e ci mette nella condizione, ripeto, ancora dopo il Cernise, noi discutiamo se erano regolari o non regolari le esercitazioni aeree nel nostro cielo, io mi sento umiliata, io mi sento mortificata, io vorrei

riscattare la dignità di essere una cittadina italiana, e vorrei insieme a tutti quelli che sono qua, mi rivolto alle persone che giustamente in quest'aula chiamate Generali o alle altre persone che vengono chiamati Avvocati perché questo è il loro ruolo, ma siamo tutti dei cittadini, mi rivolgo a loro per chiedere se credono di rendere un servizio alla Nazione, continuando a muovere cavilli, se credono di rendere un servizio ai loro nipoti, ai loro figli... **PRESIDENTE:** signora scusi. **P.C. DAVI'**
FORTUNA: ...a noi stes... mi scusi, mi fermo.
PRESIDENTE: gli Avvocati anche se sollevano cavilli, come lei dice, però svolgono una missione, una funzione che è demandata proprio dall'ordinamento nel quale lei forse giustamente dice di non avere molta fiducia, ma che noi siamo qui tenuti a rispettare, quindi ognuno svolge la sua funzione. **P.C. DAVI' FORTUNA:** Signor Giudice mi sono espressa male mi correggo, se io sono qui è perché proprio ho fiducia in Voi, ho fiducia nella Giustizia. **PRESIDENTE:** la ringrazio! **P.C. DAVI' FORTUNA:** ho fiducia nelle istituzioni, e questo è indispensabile, diversamente io non sarei qua, domando scusa se mi sono espressa...

PRESIDENTE: no, no. **P.C. DAVI' FORTUNA:** ...in
maniera... **PRESIDENTE:** no, no. **P.C. DAVI'**
FORTUNA: ...non chiara. **PRESIDENTE:** per dire
che... **P.C. DAVI' FORTUNA:** sa non è... non è mio
uso essere... **PRESIDENTE:** no, no, capisco che...
P.C. DAVI' FORTUNA: ...davanti a una platea così
onorevole. **PRESIDENTE:** no. Senta signora, suo
marito che attività svolgeva? **P.C. DAVI' FORTUNA:**
mio marito era Agente di Commercio. **PRESIDENTE:** e
i suoi figli che età avevano quando è successo?
P.C. DAVI' FORTUNA: diciotto la grande, sedici
Francesco, che fu poi chiamato a servizio di leva
Signor Giudice, non lo fece perché era in
sovrannumero, e due anni e mezzo la piccolina, la
piccolina sconosce la parola papà, io mi
ritrovavo quando... quando ci concedevamo qualche
giorno di vacanza in mezzo ad altri bambini o
genitori, questa bambina languiva nel sentire
pronunciare la parola papà e si aggrappava ai
miei abiti, questa bambina ha dormito dieci anni
nel mio letto e se di notte io mi alzavo per bere
un bicchiere d'acqua, questa bambina la trovavo
appresso, sempre appiccicata, questa bambina ha
vomitato due anni, ogni mattina prima di
inserirsi a scuola. E sa tutte queste cose hanno

un senso, ma io ancora oggi la piccolina ha ventitre anni e ha una forte relazione sociale, perché è studentessa, va all'università, ma ogni volta, ogni volta, qualunque cosa noi facciamo io sono la vedova di Ustica, lei è un'orfana di Ustica, non siamo delle persone che abbiamo perduto il nostro capo famiglia, per loro il padre, per me il marito, come tanti altri è successo, non siamo delle persone che possiamo chiudere nei nostri cuori e nelle nostre case il nostro dolore, perché questo viene rinnovato, rinnovato, rinnovato istante per istante, e io credo che questo è una croce un po' dura da portare avanti e non so ancora per quanto durerà, anche se sarò io il capo banda che sono disposta a... a esserci e a subirla ad accettarla.

PRESIDENTE: lei ha parlato di un risarcimento complessivo di 60.000.000 (sessantamila) ha

detto e basta? **P.C. DAVI' FORTUNA:** da parte delle assicurazioni sì. **PRESIDENTE:** da parte

dell'assicurazione. **P.C. DAVI' FORTUNA:** da parte delle assicurazioni sì. **PRESIDENTE:** peraltro

superiore a quello che era il massimale quindi, cioè non ho capito c'è stata... **P.C. DAVI'**

FORTUNA: Signor Giudice, io non sono precisa, il

calcolo fu fatto in base alla dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. **PRESIDENTE:** ah, ho capito. **P.C. DAVI' FORTUNA:** ecco, quindi fu proprio una valutazione di quello... l'età anagrafica, ricordo una cosa, e devo... devo chiamare, in questi soldi c'era una voce chiamata tecnicamente "il prezzo del dolore della madre" era di 3.000.000, il prezzo del dolore della madre. **PRESIDENTE:** ci sono domande? **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** nessuna domanda. **PRESIDENTE:** grazie signora! **P.C. DAVI' FORTUNA:** grazie a Voi per avermi dato questa possibilità! **AVV. P.C. GAMBERINI:** la Signora Giau vedova Bonfietti.

DICH. SPONTANEE DELLA P.C. GIAU GIOVANNINA

PRESIDENTE: buongiorno signora. **P.C. GIAU GIOVANNINA:** buongiorno. **PRESIDENTE:** vuol dare le sue generalità? **P.C. GIAU GIOVANNINA:** allora, Giovannina Giau, vedova Bonfietti, nata l'8 del 2 1944, residente a Venezia, a Mestre, Via Fagarè, 4. **PRESIDENTE:** prego, vuole anche lei fare delle dichiarazioni spontanee oppure rispondere a domande? **P.C. GIAU GIOVANNINA:** ricordo una lettera che scrissi a... dopo aver visto dopo cinque anni di silenzio e... un silenzio che non... non posso descrivere e... quale sofferenza

c'era nel silenzio che ha avvolto questa vicenda, i primi anni nessuna ne parlava ed era come se delle cose che erano talmente assurde, come il fatto che tutti i tracciati radar fossero scomparsi, che la perdita... la scomparsa di ottantuno persone e di un aereo civile fosse diventato una cosa normale, questa è stata una cosa che a me... ha colpito moltissimo, era una sofferenza al di là della... che aumentava e rendeva incredibile la situazione. Dopo questa trasmissione io scrissi una lettera al conducente della trasmissione in cui dicevo: "non ci potrà essere sicurezza nei voli nazionali se non si ha il coraggio della verità su Ustica", perché questa vicenda era una vicenda che toccava in maniera assurda tutto e comunque assurdo ancora di più era che si potesse accettare e... tutte le cose che venivano dette, come appunto che... tutto il territorio fosse all'oscuro in quel momento, cioè questa è stata una cosa molto... che mi sento di... come diceva prima la Signora Davì, che ancora sta... ancora in maniera molto... presente oggi. Allora, la domanda che veniva dall'interno era: ma perché cosa c'è, perché io non posso dire a mia figlia perché suo

padre è morto? Perché il giorno del suo settimo compleanno ho dovuto dirgli che suo padre aveva deciso di volare, di continuare a volare e non era presente a festeggiarlo con lei, perché devo... cioè perché, c'è un perché di tutto, non è possibile darsi una risposta e non è possibile trovare pace. Poi... lutti ce n'è per... sempre, ci sono sempre di bambini che restano orfani o delle moglie che restano vedove, ma e... il problema è che c'è una causa di perché uno muore, quasi sempre, alle volte no. Allora ancora la domanda che c'è oggi nel nostro cuore: perché è avvenuto questo, perché non si è potuto dire? E non abbiamo potuto avere pace in questi anni e soprattutto non... non dico cose che la Signora Davì ha detto che condivido, cioè... cos'è che ha mosso questa crudeltà, io alle volte avevo paura ad aprire la televisione, avevo paura a prendere un giornale, da una parte il desiderio che si parlasse di questa cosa e che finalmente si potesse arrivare a sapere qualcosa e dall'altro la paura di trovarci continuamente di fronte a... a qualcosa che emergeva, qualcosa che... Allora io credo che questa sia una cosa che non si potrà mai capire perché è stata fatta o solo perché se

abbiamo il coraggio di andare fino in fondo per comprendere perché delle persone hanno mentito, che cosa c'era dietro, potremmo forse prendere un aereo e... e non pensare che magari improvvisamente l'aereo scompare e... contemporaneamente nello stesso momento tutti i radar vengono chiusi. E' molto difficile, come diceva la Signora Davì, dare spiegazioni al proprio cuore, di questo soprattutto alle va... dare una spiegazione ai propri figli, e in questo anche credo che siccome la vicenda è stata così e... resa nazionale che sia... anche questa sia una cosa è uscita dai confini individuali delle persone che ne sono state colpite. Non lo so se c'è qualche altra domanda. **PRESIDENTE:** no... **P.C.**

GIAU GIOVANNINA: la richiesta di verità in questa storia è molto forte a distanza di venti anni, non è assolutamente scalfita, anzi! **PRESIDENTE:**

suo marito che attività svolgeva? **P.C. GIAU**

GIOVANNINA: mio marito faceva il Giornalista e aveva lavorato all'estero in Libia. **PRESIDENTE:**

avevate figli? **P.C. GIAU GIOVANNINA:** avevamo... sì... **PRESIDENTE:** avete. **P.C. GIAU GIOVANNINA:**

avevamo, ho oggi una figlia che... compiva sette anni due giorni dopo la tragedia di Ustica.

PRESIDENTE: lei ha avuto qualche risarcimento?

P.C. GIAU GIOVANNINA: allora su questa cosa di risarcimento anche questa è stata una cosa... vorrei esprimere due parole, perché quando mi rivolsi a un amico che era Avvocato che conosceva anche mio marito gli chiesi... non era tanto il discorso dei soldi quanto che si... anche se noi vivevamo del nostro reddito e non avevamo altro, e... per quello che era stato anche il suo impegno civile nella sua vita mi sembrava che la cosa che poteva... era... la cosa più importante era che si sapesse che cosa era successo, ogni volta che mi chiamava era per dirmi che l'assicurazione mi aveva offerto 10 (dieci), 20 (venti), 30.000.000 (trentamiloni) e io gli dicevo: "ma io non... non voglio questo, voglio che tu mi dica che cosa si sta facendo, perché... si capisca la verità". Allora poi... naturalmente lui, cioè continuava a dirmi che... l'istruttoria si sarebbe chiusa con niente di fatto e che quindi io dovevo firmare, perché se no non mi avrebbero dato più niente e allora ho detto che a me non interessava, che io volevo che lui mi facesse qualcos'altro, naturalmente poi quando... e che comunque non avrei accettato la svendita

e... non avrei accettato che si contagiasse la vita di mio marito in decimali, che comunque il prezzo e... il massimo del prezzo legato all'aereo, il risarcimento era di 60.000.000 (sessantamila) e che quindi io non avrei nel momento in cui avessi firmato, accettato nessuna cifra inferiore a questa. E... quando a settembre dell'82 l'assicura... mi chiamò e mi disse... lui mi invitava sempre a firmare, era... continuamente mi invitava a firmare, mi disse che e... l'assicurazione... che ero rimasta l'ultima a pagare e che l'assicurazione aveva accettato di darci 60.000.000 (sessantamila), io prima di andare a... venni a Roma e assieme al Signor Fortuna... no Signor Fontana, che era il fratello del secondo Pilota, andammo da Santacroce, perché volevamo sapere... io non volevo sollevare nessuno accettando dei soldi, e appunto Santacroce ci fece capire in tutti i modi che la vicenda era molto legata a... a questioni politiche, che il recupero del relitto era una cosa impensabile perché ci volevano troppi soldi, se penso... poi si pensano quanti... a quanti soldi sono stati spesi in seguito e che quindi... cioè ce ne andammo con molta amarezza nel cuore,

con la certezza che comunque non si trattava di una... di un cedimento strutturale e che quindi consultandomi poi anche con mio suocero che allora era ancora vivo e mia cognata, decidemmo di... di firmare, sollevando solo l'"Itavia". E oggi penso di essere qui a testimoniare perché presi da subito il... e comunque se ci fosse stato un processo noi ci saremmo stati.

PRESIDENTE: ci sono domande? **PUBBLICO MINISTERO**

ROSELLI: nessuna, grazie! **PRESIDENTE:** grazie

signora, buongiorno! **P.C. GIAU GIOVANNINA:**

grazie! **AVV. P.C. GAMBERINI:** il Signor Stefano...

Stefano Filippi.

DICH. SPONTANEE DELLA P.C. FILIPPI STEFANO

PRESIDENTE: vuol dare le sue generalità. **P.C.**

FILIPPI STEFANO: Stefano Filippi, nato a

Forlimpopoli, provincia di Forlì, 16/09/'63,

residente a Forlì, Via Cerchia, 115. **PRESIDENTE:**

lei in che rapporto di parentela era con Filippi

Giacomo? **P.C. FILIPPI STEFANO:** io sono il figlio

e... posso? **PRESIDENTE:** prego! **P.C. FILIPPI**

STEFANO: mi associo un attimino a quello che

hanno detto le persone prima di me, a livello di

e... di presenza, credo che essere qui voglia

dire rappresentare tutti i familiari, e quindi

anche l'associazione che di fatto ci ha unito in questi anni. Io vorrei rivivere un attimo però la... la vicenda visto con gli occhi di un ragazzo che allora aveva sedici anni e che a quell'epoca aveva terminato la scuola, quindi era in un periodo di tranquillità diciamo relativamente al proprio impegno che aveva con le istituzioni appunto scolastiche e si stava godendo un momento di pausa, di tranquillità, sembrerà strano ma l'ultima notte che ho veramente dormito bene è stata la notte del 27 giugno, perché noi non l'abbiamo saputo la sera l'abbiamo imparato la mattina del 28 alle 8:00, in quel momento ti rendi conto che è successo qualcosa, ma è successo qualcosa veramente di grave, cioè ti crolla il mondo addosso, perché comunque vieni svegliato da un amico di famiglia tra l'altro carissimo e ci dà la notizia così, in maniera estemporanea, piangendo al telefono, disperandosi, ma ce la dà così di getto non è riuscito a trattenerla, io mi ricordo che a stento riesco a prendere la bicicletta per andare al giornalaio a prendere i quotidiani, prendo tutti i quotidiani che sono in edicola quella mattina e rischio di non ritornare a casa dal...

dal tremore che avevo alle gambe, dall'affanno che mi ero preso, dal batticuore, rischio di non tornare a casa, mi sono letto i giornali davanti all'edicola seduto in una panchina, quando trovo la lista degli scomparsi e leggo il nome di mio padre, dentro di me penso non è vero a me non può succedere una cosa genere, nessuno mi può togliere la mia guida, come la chiamavo io, anche perché io fino a quel momento non avevo avuto problemi, avevo chi comunque riusciva in qualche maniera ad inquadrarmi, riusciva a gestirmi, riusciva a guidarmi; e io in quel momento dico non è possibile, a me non può succedere, può succedere ad altri ma non a me. In realtà ben presto dovrò fare i conti con quello che invece è successo, cioè è successo che io la mia persona cara non ce l'ho più, mio padre non ce l'ho, mi manca la guida. E' un rincorrere poi di notizie, perché comunque in quei momenti vivi di giornali, vivi di telegiornali, vivi di radio, vivi di un qualsiasi cosa che ti possa dare ancora una benché minima residua speranza che effettivamente non sia successo quello che loro dicono. Ma ben presto, accantonata l'ipotesi del dirottamento aereo, accantonata qualsiasi altra forma di

speranza, ti accorgi che in quel giorno lì tu di fatto non hai più un padre, non hai più un padre che non ti verrà neanche più restituito; e io sono stato uno di quelli che non ho mai ritrovato il cadavere di mio padre e quindi di fatto non ho neanche un posto eventualmente dove potermi recare e poter pregare, prego dentro di me, prego per questa persona buona come lo reputo io, che si recava quel giorno lì in Sicilia per motivi di lavoro, quindi non era certo così e che di fatto non è più tornato. Si vive, si vivono questi momenti e i momenti successivi, quindi i mesi successivi, anche i primi anni effettivamente con una situazione così, che tu non riesci a capire cosa sia successo, dai credito a tutto e non credi a nulla, speri sempre che effettivamente una verità affiori, che cioè bene o male si riesca a capire effettivamente cosa è successo, cosa che non avviene. Si insinuano i primi sospetti, che effettivamente quella sera tante cose non hanno quadrato, nell'86 se non ricordo male, mi sembra, costituiamo finalmente questa associazione anche dei parenti delle vittime, perché come me e tutti gli altri comunque, compresi gli Avvocati che ci stanno sostenendo e

ci hanno sostenuto fin da allora, si accorgono che qualcosa non quadra; abbiamo bisogno di aggregarci per parlare fra di noi, per trovarci, per comunque scambiare qualche parola e portare avanti soprattutto una strategia comune, una strategia che ci riesca a farci incontrare, una strategia che ci riesca comunque a capire cosa è successo. A distanza di tempo abbiamo capito tante cose, ma la verità di fatto ancora non è affiorata e... però l'aver costituito questa associazione comunque, l'associazione di Ustica, dei parenti delle vittime di Ustica è servito a tanto, è servito. Cosa dire? Delle istituzioni, le istituzioni, purtroppo la mia credibilità nei confronti delle istituzioni in generale potete ben capire quale può essere, non è che ci possa essere una credibilità che è rimasta immutata nel tempo, perché questo non è possibile. Spero sempre che almeno una parte di queste istituzioni possa venir fuori e gridare "questa è la verità, cioè questo è quello che è accaduto quella sera"; io, noi, l'associazione non vuole una verità di parte, questo è da chiarire, non vogliamo una verità di comodo, noi vogliamo la verità vera, cioè quello che effettivamente è successo, non

cerchiamo cose nostre assolutamente. I problemi in questi anni ce ne sono stati tantissimi e i problemi, a parte i problemi sentimentali sono i nostri, interni, che quelli solo ognuno di noi può capire effettivamente cosa siano, ci sono stati anche dei problemi economici senza ombra di dubbio, problemi economici io adesso parlo per me stesso, la mia famiglia ha vissuto dei momenti anche abbastanza impegnativi economicamente, mio padre aveva una attività sua ed era un commercio di carni e bestiami in genere, molto avviato, fatto e creato dal nulla, partecipando e andando, quando io un ragazzino, ai primi mercati rionali chiamiamoli così, e aveva costituito una sua attività commerciale e lavorava con tutta l'Italia lavorava. Eravamo una famiglia abbastanza agiata, potevamo permetterci tante cose, si lavorava sodo ma c'erano anche i risultati, era un lavorare che comunque ti consentiva di mantenere un certo livello di vita. Mio padre fondò nel 1975 una società con un altro socio e di fatto noi ci siamo trovati io ragazzino di sedici anni, mio fratello che all'epoca ne aveva ventidue, a prendere in mano questa situazione; io minorenni ebbi un

fortissimo dubbio di dire cosa faccio, finisco la scuola, perché poi nella mentalità di un ragazzino si insinuano questi dubbi, è bene continuare a studiare, è meglio smettere e provare a portare avanti la causa comune di famiglia, quindi in questo caso l'attività che avevamo dentro. Poi mia madre fortemente mi spinse a dire: "no, tu devi terminare la scuola perché questo era quello che tuo padre voleva, voleva comunque che tu conseguissi un diploma e anzi, se hai la possibilità, poi di fare l'università, quindi tu devi continuare; vedremo di portare avanti noi la situazione". Questa situazione purtroppo è degenerata perché quando viene a mancare comunque il fondatore, viene a mancare l'uomo guida, l'uomo forte, cioè l'uomo di polso che riusciva anche a tenere testa al proprio socio, si va a gambe all'aria; e nel 1984 la società è fallita, creandoci delle difficoltà economiche non indifferenti. Il nostro patrimonio personale è stato acquisito dal Curatore Fallimentare, è stato messo all'asta, è stato venduto e noi ci siamo ritrovati a zero; e nel 1985 abbiamo ricominciato, abbiamo, questo è un caso comunque personale. Sinceramente non... il

perdere una persona cara, ma soprattutto la guida, in questa maniera qui è una cosa molto traumatica, è una cosa molto traumatica, anche perché ti accorgi che veramente manca da un minuto all'altro questa guida, cioè non è che ti viene a mancare nel tempo, cioè non so, uno ha una malattia anche pur grave ma che comunque ha un decorso e quindi i giorni, il tempo aiuta a riuscire a farti un'idea, quindi ad arrivare alla considerazione che comunque domani ci potrà essere un giorno triste, però lo maturi lentamente. Questa invece è una cosa che noi non abbiamo avuto il tempo di maturare allora e a tutt'oggi non riusciamo a maturarla, perché comunque dopo ventuno anni, il 27 giugno sono ventuno anni, siamo ancora punto e a capo, cioè non abbiamo risolto nulla; in questi vent'anni la ferita ha continuato a sanguinare, è una ferita che non si è mai rimarginata, perché anche quando tentava di rimarginare c'era un servizio televisivo, c'era un articolo sulla stampa, c'era comunque un qualcuno che ti ricordava che tu sei uno degli ottantuno, cioè che quindi tu fai parte di quella schiera dei familiari delle vittime e quindi la ferita continua a sanguinare. Cosa...

cosa posso dire? Io mi auguro che se non altro l'istituzione a livello giudiziario possa arrivare effettivamente a determinare questa... questa verità, cioè quello che effettivamente è accaduto; come dicevo, non vogliamo verità di comodo, vogliamo la realtà dei fatti e vogliamo capire perché in ventuno anni non si è potuto sapere esattamente quello che è accaduto, perché comunque la storia dei ventuno anni noi abbiamo visto che anche le poche notizie che abbiamo sono emerse un po' alla volta a spizzichi e a bocconi come diremo noi, quindi di fatto è stato sempre uno scenario molto controverso, è stato. Io quello che chiedo è veramente determinare cosa è successo. **PRESIDENTE:** la sua famiglia ha ottenuto un risarcimento o no? **TESTE STEFANO FILIPPI:** sì, abbiamo alla fine accettato il risarcimento dell'assicurazione che era compresa nel biglietto aereo, anche noi come tutti gli altri abbiamo inizialmente tergiversato e sinceramente su pressioni ripetute nell'arco di qualche mese, alla fine abbiamo comunque firmato una liberatoria nei confronti dell'"Itavia" e gli abbiamo accettato un risarcimento previsto, e le dico anche che era di 30.000.000 (trentamilion).

PRESIDENTE: ci sono domande? **PUBBLICO MINISTERO**

ROSELLI: nessuna domanda. **PRESIDENTE:** grazie,

buongiorno! **TESTE STEFANO FILIPPI:** grazie a Voi.

PRESIDENTE: allora la Corte rinvia all'udienza

del 17 gennaio, ore 9:30. **AVV. P.C. GAMBERINI:**

Presidente, non credo ci siano problemi ma io, se

dovesse insorgere il problema poi ne discuteremo,

chiederei di poter avere presente il Consulente

della Difesa al mio fianco, al nostro fianco,

insomma nelle udienze all'atto in cui si

interrogano soprattutto i testimoni che hanno una

veste tecnica per le eventuali domande. Non credo

che ci siano problemi, ma lo anticipo.

PRESIDENTE: d'accordo, va bene. **AVV. DIF.**

BARTOLO: Presidente, chiedo scusa. **PRESIDENTE:**

sì. **AVV. DIF. BARTOLO:** io faccio presente solo...

ma il 17 dovremmo esaminare diciassette... dodici

testimoni? **PUBBLICO MINISTERO ROSELLI:** sono

rimasti nove. **AVV. DIF. BARTOLO:** nove? **PUBBLICO**

MINISTERO ROSELLI: due sono deceduti e... **AVV.**

DIF. BARTOLO: ecco, anche nove testimoni? Perché

preparare poi queste singole udienze per noi è

molto impegnativo. **PRESIDENTE:** è domani, eh! **AVV.**

DIF. BARTOLO: e lo so, però no mi riferivo poi

alle altre udienze e al calendario che la Corte

pensava di seguire, perché per noi fare...

PRESIDENTE: la Corte l'ha determinato il 21 dicembre il calendario e quindi... **AVV. DIF.**

BARTOLO: lo so, però realisticamente fare tutte queste udienze un giorno dopo l'altro con dieci, dodici testimoni, cioè per noi è estremamente difficile, quasi impossibile. **PRESIDENTE:** eh, lo so. Noi faremo l'udienza mattina e pomeriggio e poi certo, a una certa ora dovremmo pure interrompere però andiamo avanti e vediamo. L'Udienza è tolta!

La presente trascrizione è stata effettuata dalla O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a r.l. ROMA - ed è composta di nn. 94 pagine.

per O.F.T.

Natale PIZZO